



UNIVERSITÀ DELLA
VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA
VALLÉE D'AOSTE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E POLITICHE

**CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI
INTERNAZIONALI**

ANNO ACCADEMICO 2022/2023

TESI DI LAUREA

"Il Comitato delle Regioni nell'ambito del processo di integrazione europea: una fonte ulteriore di
legittimazione democratica per l'Unione europea?"

DOCENTE relatore: Prof. Alessandro ROSANÓ

STUDENTE: Nicolò Carlo Munier

MATRICOLA: 20 F02 508

INDICE

CAPITOLO 1 – IL RUOLO DELLE REGIONI NELL’UNIONE EUROPEA – E LA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA.....	4
1.1 Stato e Regioni: dalla Costituzione 1948 all’istituzione delle Regioni nel 1970	4
1.2 Stato e Regioni: le richieste di maggiori poteri	8
1.3 Stato e Regioni: la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione e le Regioni a statuto ordinario.....	10
1.4 Stato e Regioni: la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione nelle Regioni a statuto speciale.....	13
1.5 Stato e Regioni: verso l’autonomia differenziata	13
1.6 Le Regioni e l’integrazione europea dal punto di vista del diritto interno: la legge 234/12	15
1.8 Le Regioni e l’integrazione europea dal punto di vista del diritto interno: la legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.....	23
CAPITOLO 2 - IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI.....	25
2.1 Il Comitato europeo delle Regioni: l’origine	25
2.2 Il Comitato europeo delle Regioni: composizione e struttura.....	27
2.3 Il Comitato europeo delle Regioni: il ruolo e le sue funzioni	29
2.4 Il Comitato europeo delle Regioni e la Regione autonoma Valle d’Aosta	36
2.5 Il Comitato europeo delle Regioni: le Priorità del Comitato 2020-2025.....	37
2.6 Il Comitato europeo delle Regioni: osservazioni conclusive	38
CAPITOLO 3 – IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI: PROSPETTIVE FUTURE	41
3.1 Il Comitato europeo delle Regioni: pre-Lisbona.....	41
3.2 Il Comitato europeo delle Regioni: post-Lisbona.....	42
3.3 Il Comitato europeo delle Regioni: alcuni suggerimenti sul futuro del Comitato delle Regioni.....	43
3.4 Il Comitato europeo delle Regioni: osservazioni finali	45

CONCLUSIONI.....	48
BIBLIOGRAFIA.....	49
SITOGRAFIA	51

INTRODUZIONE

La prima parte della tesi offre una panoramica generale sulla nascita della visione regionalista in Italia, partendo dal referendum del 1946.

Vengono individuate le riforme fondamentali realizzate in materia nel corso del tempo, soffermandosi in particolar modo su quella che interessò il Titolo V della Parte II della Costituzione nel 2001 e fornendo indicazioni quanto al tema dell'autonomia differenziata. Con riferimento al contesto nazionale, è stata analizzata la legge 234/2012 per quel che riguarda gli aspetti concernenti la partecipazione delle Regioni ai processi decisionali europei. Si sono altresì prese in considerazione alcune leggi regionali europee, come quelle della Valle d'Aosta, del Lazio, della Lombardia e della Toscana.

Nel secondo capitolo viene analizzato il Comitato delle Regioni, in particolare in relazione a:

- la sua origine;
- la struttura, il ruolo, le funzioni;
- la Regione autonoma Valle d'Aosta al Comitato delle Regioni;
- le priorità 2020-2025.

Nel terzo capitolo vengono avanzati dei suggerimenti di riforma, partendo da quanto emerso da un'intervista fatta a un Assessore regionale della Valle d'Aosta al fine di favorire un rafforzamento del *decision-making process* europeo.

CAPITOLO 1 – IL RUOLO DELLE REGIONI NELL'UNIONE EUROPEA – E LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

1.1 Stato e Regioni: dalla Costituzione 1948 all'istituzione delle Regioni nel 1970

Le origini del regionalismo italiano si possono collocare nell'immediato secondo dopoguerra, quando nel 1946 l'Italia fu chiamata a un cambio istituzionale fondamentale a livello politico-amministrativo, dopo il ventennio fascista. I temi del regionalismo e dell'autonomismo entrarono nelle discussioni condotte nell'ambito dell'Assemblea costituente, ma furono realmente affrontate solo successivamente al 2 giugno del 1946, quando il popolo italiano fu convocato alle urne per scegliere la futura forma di Stato dell'Italia. Queste consultazioni furono le prime a suffragio universale. Ai cittadini italiani venne chiesto attraverso il referendum istituzionale di adottare una nuova forma di Stato (da Monarchia a Repubblica) e il modello repubblicano prevalse con 2 milioni di voti in più rispetto al modello Monarchico.

In quegli anni, l'Italia viveva una profonda spaccatura geografica, tra il Nord a maggioranza repubblicana e il Sud a maggioranza monarchica.

Proprio in tale contesto politico e culturale, durante la stesura della Costituzione repubblicana, si pose il nuovo interrogativo sull'autonomismo. Esso rappresentò un punto di larga convergenza per i partiti politici, all'interno dell'Assemblea costituente, soprattutto perché andava in controtendenza rispetto al centralismo fascista. “Il collante era rappresentato da un lato dall'accentuato ed eccessivo centralismo dell'età fascista e dall'altro dalle violente politiche di repressione e di italianizzazione adottate dal regime nei territori di confine, in particolare in Sudtirolo e in Valle d'Aosta. Proprio per ciò, la regionalizzazione e l'autonomismo – non mai sopiti, neppure nel corso del Ventennio – segnavano una forte discontinuità istituzionale non solo con il fascismo, ma anche con l'evoluzione storica dello Stato liberale”¹.

I protagonisti di questo periodo storico, anche sotto questo punto di vista, furono la Democrazia Cristiana di Alcide De Gasperi e don Luigi Sturzo, favorevoli al decentramento politico-amministrativo, e il Partito comunista italiano di Palmiro Togliatti, fortemente indirizzato verso un'Italia molto più unita e quindi senza una netta distinzione tra le Regioni, secondo il modello del comunismo sovietico.

Oltre a loro, vi erano i repubblicani di Olivero Zuccarini, e anche gli azionisti, tra i quali spiccavano numerose personalità, quali il valdostano Giulio Bordon appartenente al fronte Democratico Progressista Repubblicano, il giurista Piero Calamandrei e il federalista sardo Emilio Lussu².

Uscita forte dalle elezioni politiche dell'aprile 1948, diventando primo partito per consensi in Italia, la Democrazia Cristiana, nel convincimento che il centralismo statale affermava la forma autoritaria, proseguì sulla strada del regionalismo e dell'autonomismo. De Gasperi era convinto che il decentramento dato dalla creazione delle Regioni fosse la maniera migliore per fare la nuova Italia a trazione repubblicana. A sostenere l'indirizzo politico di De Gasperi vi erano inoltre gli Azionisti e i Repubblicani. In senso opposto, invece, si schierarono i Liberali, i Conservatori e i Missini, ovvero coloro che appartenevano al Movimento Sociale Italiano³. Quindi da un lato, vi era il fronte “autonomista” e dall'altro il fronte “centralista”.

Il modello per il quale si stava lavorando nelle istituzioni politiche e commissioni parlamentari abbracciava maggiormente la visione di un autonomismo più marcato e quindi di un disegno regionalista che assegnava il potere legislativo e le questioni di carattere finanziario e amministrativo agli Enti locali, cioè alle Regioni.

Al riguardo, va ricordato che “l'VIII disposizione transitoria della Costituzione italiana stabiliva che le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali dovessero

¹ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, *Un nuovo regionalismo per l'Italia di domani*, 2022, pag. 340

² PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, *Un nuovo regionalismo per l'Italia di domani*, 2022, pag. 340

³ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, *Un nuovo regionalismo per l'Italia di domani*, 2022, pag. 341

essere indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione e che le leggi della Repubblica avrebbero regolato per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni”⁴.

Inoltre, la IX disposizione transitoria stabiliva che la Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, avrebbe adeguato le norme secondo le peculiarità ed esigenze dei vari territori attraverso un'adeguata distribuzione delle competenze legislative agli enti locali, cioè alle Regioni⁵. Le prime Regioni a godere di una forma di autonomia territoriale furono la Valle d'Aosta, la Sardegna e la Sicilia (quest'ultima vide approvato il primo statuto regionale il 15 maggio 1946, il quale così precedette di qualche settimana il referendum del 2 giugno).

Le tre Regioni citate poc'anzi, per effetto delle particolari condizioni storiche, economiche, sociali e culturali, siglarono un patto con lo Stato al fine di vedere riconosciute le proprie peculiarità.

Durante gli anni '50, il dibattito parlamentare rivelò un clima di grande incertezza e preoccupazione per le nascenti autonomie regionali⁶. Soprattutto, il governo mostrò tutti i suoi dubbi e le sue incertezze per possibili vittorie delle forze di opposizione⁷. Dal 1948 al 1960, vennero proposte numerose leggi sulle elezioni regionali. Possiamo citare la legge Bergmann, la legge 762 proposta da Roberto Lucifredi, e infine i tre disegni di legge proposti da Mario Scelba, allora Ministro dell'Interno.

Dunque, la storia ci dimostra che la battaglia regionalista fu fin da subito accesa.

Il giurista siciliano Gaspare Ambrosini, figura di spicco nell'elaborazione del disegno regionalista italiano, sottolineò che “uno Stato organizzato sulla base delle autonomie politiche regionali, non ha carattere pattizio, in quanto non sono le Regioni che costituiscono lo Stato, ma è esso che crea le Regioni come enti dotati di autonomia politica, ed è esso che stabilisce quali debbano essere in concreto le funzioni ed i poteri delle Regioni”⁸. Questa osservazione da parte di Ambrosini veniva accolta e condivisa da altri colleghi giuristi, quali Giovanni Lorenzo Imbriaco, che pose in evidenza che la questione regionale doveva essere affrontata su un piano politico-istituzionale e non amministrativo-burocratico, ovvero attraverso la costruzione di un'istituzione regionale con larga

⁴ ANNAMARIA POGGI, *Perchè abbiamo bisogno delle Regioni*, in *Federalismi, Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo*, 2020, pag. iv

⁵ Cfr. ANNAMARIA POGGI, *Perchè abbiamo bisogno delle Regioni*, in *Federalismi, Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo*, 2020, pag. iv..

⁶ ANNAMARIA POGGI, *Perchè abbiamo bisogno delle Regioni*, in *Federalismi, Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo*, 2020, pag. v.

⁷ ANNAMARIA POGGI, *Perchè abbiamo bisogno delle Regioni*, in *Federalismi, Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo*, 2020, pag. v.

⁸ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, *Un nuovo regionalismo per l'Italia di domani*, 2022, pag. 341

autonomia e svincolata dallo Stato, con competenze riconosciute fino al punto in cui non interferiscono con i poteri centrali.

Con gli anni '60 e con i governi di centro-sinistra, prima con il IV governo Fanfani del febbraio 1962 e poi con il governo Moro l'anno successivo, il clima cambiò⁹.

Aldo Moro, già nel 1960, presiedeva la "Commissione di studi per l'attuazione delle Regioni di diritto comune", istituita con lo scopo di studiare le modifiche alla normativa del 1953 e di elaborare un progetto sul finanziamento delle Regioni¹⁰. La svolta arrivò nel 1967, quando il Ministro degli Interni Taviani presentò alla Camera dei deputati il Disegno di Legge n. 108 del 17 febbraio 1968 ("Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario"¹¹) riuscendo a concludere il passaggio parlamentare con il voto favorevole dei partiti di governo (DC, PSI, PRI e PSDI), oltre che delle opposizioni di sinistra (PCI e PSIUP), e il voto contrario di PLI, MSI e monarchici¹². Tale normativa prevedeva per la prima volta l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario. Si stabiliva, inoltre, che le prime elezioni regionali dovessero avvenire contemporaneamente alle elezioni comunali e provinciali e che, in ogni caso, si sarebbero dovute tenere entro il 1969, termine poi spostato alla primavera del 1970 dalla Legge 7 novembre 1968¹³.

Le elezioni dei primi Consigli regionali si svolsero il 7 e l'8 giugno 1970. Queste furono contraddistinte da un'importante partecipazione popolare: infatti, votò il 92,45% degli aventi diritto. 22 anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione Italiana, le Regioni cominciarono a funzionare. A esse veniva riconosciuta una potestà legislativa limitata alle materie indicate all'art. 117 della Costituzione. Pur prevedendosi nel testo costituzionale le elezioni del Senato su base regionale, non si ipotizzava la nascita di una camera di rappresentanza e di tutela degli interessi territoriali, cioè il Senato delle Regioni. Nei primi anni del regionalismo in Italia, dunque, può dirsi che venne conservata un'impostazione di stampo centralista, realizzandosi dunque una forma di regionalismo piuttosto debole.

⁹ ANNAMARIA POGGI, *Perchè abbiamo bisogno delle Regioni*, in *Federalismi, Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo*, 2020, pag. vi

¹⁰ <https://www.anquap.it/categorie03.asp?id=6160>

¹¹ ANNAMARIA POGGI, *Perchè abbiamo bisogno delle Regioni*, in *Federalismi, Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo*, 2020, pag. vi

¹² ANNAMARIA POGGI, *Perchè abbiamo bisogno delle Regioni*, in *Federalismi, Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo*, 2020, pag. vi

¹³ ANNAMARIA POGGI, *Perchè abbiamo bisogno delle Regioni*, in *Federalismi, Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo*, 2020, pag. vi

Successivamente si arrivò, con la Legge 16 maggio 1970 n. 281 ("Provvedimento finanziario per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario"), allo stanziamento di risorse necessarie al funzionamento delle stesse Regioni¹⁴.

Con l'elezione dei Consigli Regionali del 1970, le Regioni entrarono nella storia istituzionale italiana, provvedendo subito alla loro fase costituente con l'approvazione degli Statuti¹⁵.

Gli Statuti vennero promulgati il 22 maggio 1971, ad eccezione di quelli dell'Abruzzo e della Calabria dove i ritardi furono provocati dalla scelta del capoluogo di Regione¹⁶.

“A completare la prima fase del regionalismo italiano intervenne la delega per la definizione delle funzioni, degli uffici e del personale da trasferire ai nuovi Enti come stabilito dall'art. 17 della legge n. 281 del 1970. Tale disposizione della legge finanziaria delegava il Governo a emanare, entro due anni dalla sua entrata in vigore, decreti legislativi per regolare il passaggio alle Regioni delle funzioni previste dall'art. 117 della Costituzione, oltre che del relativo personale statale”¹⁷.

1.2 Stato e Regioni: le richieste di maggiori poteri

Poste le basi con le elezioni dei Consigli regionali e con la legge n. 108/1968 e la legge di bilancio del 1970, le Regioni a statuto “normale” presero vita con le elezioni delle assise regionali nel giugno successivo. È da sottolineare il fatto che la nascita delle Regioni a statuto ordinario potenziava e quindi rafforzava la posizione di peculiarità delle Regioni a statuto speciale, evidenziandone maggiormente la natura privilegiata.

Tra il '71 e il '73 si arrivò alla conclusione dell'iter normativo di una riforma politica, che provocò numerosi malumori tra lo Stato e gli enti territoriali, vale a dire la centralizzazione del sistema tributario, disciplinata dalla legge 825/1971, la quale delegava al Governo italiano la ristrutturazione dell'intero sistema fiscale nazionale e che fu completata tramite una serie di atti legislativi emessi nel 1972 per le imposte indirette e nel 1973 per le imposte dirette¹⁸. I decreti legislativi 1-11/1972

¹⁴ ANNAMARIA POGGI, *Perchè abbiamo bisogno delle Regioni*, in *Federalismi, Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo*, 2020, pag. vii

¹⁵ ANNAMARIA POGGI, *Perchè abbiamo bisogno delle Regioni*, in *Federalismi, Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo*, 2020, pag. vi

¹⁶ ANNAMARIA POGGI, *Perchè abbiamo bisogno delle Regioni*, in *Federalismi, Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo*, 2020, pag. vi

¹⁷ ANNAMARIA POGGI, *Perchè abbiamo bisogno delle Regioni*, in *Federalismi, Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo*, 2020, pag. vii.

¹⁸ Slide n. 30.

<https://slideplayer.it/slide/2321199/>

stabilivano che le funzioni elencate nell'articolo 117 della Costituzione venissero trasferite alle Regioni¹⁹.

Il processo del regionalismo detto *cooperativo*, cioè del percorso che portò gli enti locali ad avere un'autonomia legislativa e amministrativa, fondata sul principio della leale collaborazione e soprattutto sulla titolarità congiunta delle competenze e delle funzioni, proseguì lungo tutto gli anni '90 con la legge Bassanini (L. 59/97) e successivamente con la revisione costituzionale del 2001.

Nel 1977, con l'approvazione del Decreto del Presidente della Repubblica 616/77, il Presidente della Repubblica Giovanni Leone diede avvio al primo forte passaggio di poteri dallo Stato centrale agli enti territoriali. Alle Regioni vennero attribuite nuove competenze quali la formazione professionale, la caccia, i trasporti, l'edilizia e l'artigianato.

Malgrado il discorso sul cambiamento si concentrasse sul trasferimento di molte funzioni e poteri alle amministrazioni regionali, ciò che effettivamente avvenne fu solo un trasferimento parziale, limitato all'ambito amministrativo. Questo portò Franco Bassanini a coniare l'espressione "Regioni incompiute"²⁰ per riferirsi al fatto che alle Regioni fosse stato concesso un parziale e non totale cessione di poteri per alcune materie specifiche, significava che il processo di decentramento di autonomia agli enti territoriali fosse una missione non riuscita, ma soltanto in maniera parziale.

Franco Bassanini fu "Ministro senza portafoglio per la Funzione pubblica e gli Affari regionali dal maggio 1996 all'ottobre 1998 e, nuovamente, dal dicembre 1999 all'aprile 2000"²¹. Durante il suo primo mandato si occupò di redigere la riforma della pubblica amministrazione, che era stata avviata già nel 1992.

Gli anni '90 furono un decennio importante per la pubblica amministrazione, poiché iniziò ad attuarsi una riforma a 360° del suo impianto. La rivoluzione consistette nell'inserire nella cultura amministrativa i principi di efficacia ed efficienza.

Il processo di rivoluzione della pubblica amministrazione subì un'accelerazione sul finire degli anni '90, soprattutto nel 1997 durante il primo governo Prodi, come risposta ad alcuni grandi problemi del paese. Il primo obiettivo di quella riforma fu il risanamento economico e dunque il contenimento della spesa pubblica.

Con la legge n. 59 del 15 marzo 1997, nota come legge Bassanini, il Governo fu autorizzato a delegare alle Regioni e agli enti locali compiti e responsabilità per riformare la pubblica amministrazione e semplificarne i processi, dando avvio al processo noto come "federalismo amministrativo" tramite la

¹⁹ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, *Un nuovo regionalismo per l'Italia di domani*, 2022, pag. 281.

²⁰ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, *Un nuovo regionalismo per l'Italia di domani*, 2022, pag. 281.

²¹ Sito online Treccani:

<https://www.treccani.it/enciclopedia/franco-bassanini/>

suddivisione delle funzioni amministrative tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, e il trasferimento a questi ultimi, di tutte le materie di non competenza statale²². Le competenze trasferite includevano la pianificazione territoriale, l'urbanistica, la gestione dei rifiuti, i servizi sociali e sanitari, la formazione professionale, l'assistenza allo studio, lo sviluppo economico, le attività produttive nei settori dell'artigianato e dell'industria, nonché di collocamento e promozione delle politiche attive del lavoro (estese agli enti locali a partire dal decreto legislativo 469/1997 in attuazione della legge Bassanini I)²³.

Nell'ambito del federalismo finanziario, così come accaduto per il contesto amministrativo, si iniziò a discutere negli anni '90, per poi giungere a una formulazione definitiva con la riforma costituzionale del 2001²⁴.

Per potenziare l'autonomia finanziaria delle Regioni a statuto ordinario, che tradizionalmente avevano meno fonti di finanziamento rispetto a quelle a statuto speciale, la legge n. 158/1990 riformò il regime finanziario regionale. Questa legge garantì alle Regioni una maggiore autonomia fiscale, rappresentata dal rapporto tra le entrate tributarie, contributive e di perequazione e le entrate correnti²⁵.

Tuttavia, la svolta verso un approccio "più federale" si verificò solo con la legge finanziaria n.549/1995 e il D.L. 117/98, che introdussero strumenti specifici per consentire alle regioni di riscuotere direttamente le entrate di numerosi tributi incassati all'interno dei confini regionali, come l'Irpef e l'Irap²⁶.

1.3 Stato e Regioni: la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione e le Regioni a statuto ordinario

La riforma della Costituzione riguardante il sistema delle autonomie locali e i rapporti con lo Stato fu introdotta con la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, dopo il risultato positivo del referendum confermativo svoltosi il 7 ottobre 2001²⁷. Con questo referendum si chiese ai cittadini italiani se fossero favorevoli o contrari alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione.

²² PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, *Un nuovo regionalismo per l'Italia di domani*, 2022, pag. 283

²³ Cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, *Un nuovo regionalismo per l'Italia di domani*, 2022, pag. 283

²⁴ Cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, *Un nuovo regionalismo per l'Italia di domani*, 2022, pag. 284

²⁵ Cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, *Un nuovo regionalismo per l'Italia di domani*, 2022, pag. 284

²⁶ Cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, *Un nuovo regionalismo per l'Italia di domani*, 2022, pag. 284

²⁷ RAPPORTO ANNUALE SULL'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO, *La Riforma del Titolo V della Costituzione: la ripartizione delle competenze*, 2003

<https://online.scuola.zanichelli.it/dirittoturistico/files/2012/04/G1-Riforma-Titolo-V.pdf>

Fu registrata un'affluenza del 34,1% dei votanti, il 64,2% dei quali votò "Sì". La riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione comportava la revisione dagli articoli 114 al 133 della Costituzione.

La nuova organizzazione istituzionale, la distribuzione del potere legislativo e amministrativo, il modello di finanziamento e le relazioni finanziarie tra gli enti, insieme alla possibilità di autonomia differenziata per le Regioni a statuto ordinario (tema che sarà approfondito successivamente) e infine l'abrogazione dei controlli preventivi sugli atti delle Regioni sono le principali modifiche promosse e attuate dalla riforma del Titolo V.

La nuova struttura istituzionale equipara senza distinzioni gerarchiche i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni. Il concetto di equiparazione tra i livelli statale e regionale di potestà legislativa viene ribadito anche all'art. 127, ove si afferma che sia la Regione sia il Governo possono far valere la questione di legittimità costituzionale con riferimento alle competenze costituzionalmente assegnate.

Nell'articolo 117, paragrafo 2, vengono definite le materie di competenza legislativa esclusiva delegate allo Stato. Ad esempio, tra queste vi sono la politica estera dello Stato, la difesa, l'immigrazione, la sicurezza dello Stato, la giurisdizione, il sistema tributario e le norme generali sull'istruzione. Dai temi elencati possiamo individuare la ragione per cui tali materie sono riservate alla competenza legislativa statale: esse si riferiscono a settori di evidente rilevanza nazionale, dove non può ritenersi ammissibile una regolamentazione diversa da Regione a Regione.

Il terzo comma dell'art. 117 disciplina le materie cosiddette concorrenti, le quali sono soggette alla legislazione concorrente di Stato e Regioni. Queste includono la protezione della salute, la protezione civile, le relazioni internazionali con l'Unione europea e le Regioni, il commercio estero, nonché la tutela e la sicurezza sul lavoro. Nelle suddette materie, le Regioni hanno il potere di iniziativa legislativa, ad eccezione della definizione dei principi fondamentali, che è riservata alla legislazione statale.

In conclusione, le Regioni hanno competenza legislativa su tutte le materie non specificamente riservate alla legislazione dello Stato (art. 117, comma 4).

Anche il campo economico-finanziario è stato riformato attraverso la riforma Titolo V. Grazie all'art.119, si è realizzata un'estensione del riconoscimento dell'autonomia finanziaria in favore di Comuni, Province e Città metropolitane, oltre che delle Regioni. Tali enti possono esercitare un'autonomia sia per le entrate che per le spese, tuttavia, la novità principale è stata la capacità di fissare e implementare tasse e entrate. Questo potere, posto già nel vecchio Titolo V, era in origine molto limitato, perché disciplinato secondo limiti stabiliti da leggi della Repubblica.

Un'ultima riflessione sul Titolo V riguarda l'art. 116, comma 3, in cui viene definita la possibilità di forme di autonomia differenziata tra le Regioni a Statuto Ordinario²⁸.

La riforma del titolo V della costituzione: la ripartizione delle competenze

Tab. 1 LA NUOVA POTESTA' LEGISLATIVA DELLO STATO E DELLE REGIONI SECONDO LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE

Materie di competenza esclusiva dello Stato	Materie di competenza concorrente (1)	Materie di competenza esclusiva delle Regioni (2)
Politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione Europea; diritto d'asilo e condizione giuridica dei cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione Europea	Rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni	Agricoltura
Immigrazione	Commercio con l'estero	Industria
Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose	Tutela e sicurezza del lavoro	Commercio, fiere e mercati
Difesa e forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi	Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale	Artigianato
Moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie	Professioni	Energia, produzione e distribuzione di energia in ambito regionale
Organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento Europeo	Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi	Miniere, cave e torbiere
Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali	Tutela della salute	Turismo e industria alberghiera
Ordine pubblico e sicurezza	Alimentazione	Politiche del lavoro
Cittadinanza, stato civile, anagrafi	Ordinamento sportivo	Risorse idriche, acquedotti, acque minerali e termali
Giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa	Protezione civile	Caccia e pesca nelle acque interne
Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale	Governo del territorio	Edilizia e urbanistica
Norme generali sull'istruzione	Porti e aeroporti civili	Porti e aeroporti civili di rilievo regionale
Previdenza sociale	Grandi reti di trasporto e di navigazione	Reti regionali di trasporto e di navigazione, viabilità
Legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane	Ordinamento della comunicazione	Trasporto pubblico locale
Dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale	Produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia	Musei e biblioteche regionali
Pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informatico statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno	Previdenza complementare ed integrativa	Istruzione e formazione professionale Polizia locale, urbana e rurale
Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali	Armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario	Servizi sociali
	Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali	Organizzazione degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione
	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale	Istituzione di nuovi enti locali

29

²⁸ LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE: LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE, (Tratto da) *La Riforma del Titolo V della Costituzione: la ripartizione delle competenze*, 2003, pag. 39

²⁹ L'immagine è tratta da LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE: LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE, (Tratto da) *La Riforma del Titolo V della Costituzione: la ripartizione delle competenze*, 2003, pag. 39

1.4 Stato e Regioni: la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione nelle Regioni a statuto speciale

Le modifiche al Titolo V della Costituzione, introdotte con la legge costituzionale n. 3/2001, per le Regioni a statuto speciale, quali la Valle d'Aosta, il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino-Alto Adige, la Sicilia e la Sardegna, previste all'art. 116 della Costituzione, creano una questione di compatibilità con il loro status. L'aumento dell'autonomia delle Regioni a statuto ordinario attenua il carattere distintivo delle Regioni a statuto speciale. Dopo la riforma, le Regioni ordinarie possono godere di poteri legislativi esclusivi, autonomia finanziaria e statutaria, e possono negoziare ulteriori forme di autonomia con lo Stato. Durante la transizione verso il nuovo sistema, l'art. 10 della legge costituzionale 3/2001 impone l'applicazione delle nuove disposizioni alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in caso di maggiore autonomia rispetto agli attuali statuti. Inoltre, l'articolo 117 indica la partecipazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome nelle decisioni per gli atti normativi comunitari e l'attuazione degli accordi internazionali e dell'Unione Europea. La risoluzione completa delle incongruenze tra le nuove competenze legislative delle Regioni a Statuto Ordinario e il sistema normativo precedente richiede l'emanazione di nuovi statuti speciali che includano la normativa aggiornata.

1.5 Stato e Regioni: verso l'autonomia differenziata

Il termine "autonomia differenziata" definisce un'autonomia differente da Regione a Regione, caratterizzata dall'esercizio in determinate materie di competenze aggiuntive a livello amministrativo e legislativo da parte dell'Ente regionale, cedute dallo Stato.

L'autonomia differenziata si fonda, in modo particolare, sull'articolo 116, comma 3, della Costituzione, in cui è previsto che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possano essere conferite alle Regioni a statuto ordinario, su iniziativa delle stesse, con legge statale su materie di competenza legislativa concorrente e su alcuni temi, che fino ad oggi spettano in modo esclusivo allo Stato legiferare.

Si tratta del fondamento della cosiddetta autonomia differenziata, riguardo alla quale il 23 gennaio 2024 il Senato ha approvato un disegno di legge d'iniziativa governativa³⁰.

“Esso definisce in 11 articoli le procedure legislative e amministrative per l'applicazione del terzo comma dell'art.116 della Costituzione”³¹. Dopo l'approvazione del Senato in prima lettura con 110

³⁰ CAMERA DEI DEPUTATI, *Le Regioni e l'autonomia differenziata*, 29 gennaio 2024

³¹ Sito online Sky Tg 24:

<https://tg24.sky.it/politica/2024/01/23/ddl-autonomia-differenziata-senato>

voti favorevoli, 64 contrari e 3 astenuti, ora il provvedimento dovrebbe passare all'esame della Camera dei deputati, così da ricevere il "via" definitivo prima delle elezioni europee di questa estate.

I principali punti del testo approvato al Senato sono:

- Richieste di autonomia, su iniziativa delle stesse Regioni, sentiti gli enti locali;
- Vi sono 23 materie interessate, incluse la tutela della salute, istruzione, sport, ambiente, energia, trasporti, cultura e commercio estero.
- "Determinazione dei Lep, ossia il fatto che la concessione di una o più forme di autonomia è subordinata alla determinazione dei livelli essenziali di prestazione, ovvero i criteri che determinano il livello di servizio minimo che deve essere garantito in modo uniforme sull'intero territorio nazionale. La determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, e quindi dei Lep, avverrà a partire da una ricognizione della spesa storica dello Stato in ogni Regione nell'ultimo triennio"³²;
- "Cabina di regia, composta da tutti i ministeri competenti, assistita da una segreteria tecnica, collocata presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio. Dovrà provvedere a una ricognizione del quadro normativo in relazione a ciascuna funzione amministrativa statale e delle Regioni ordinarie, e all'individuare delle materie o degli ambiti di materie riferibili ai Lep sui diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale"³³;
- "Clausola di salvaguardia, ossia l'undicesimo articolo che, oltre a estendere la legge anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, stabilisce che l'esecutivo può sostituirsi agli organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni quando riscontri che gli enti interessati si dimostrano inadempienti rispetto a trattati internazionali e normativa dell'Unione europea oppure quando vi sia pericolo grave per la sicurezza pubblica e occorra tutelare l'unità giuridica o quella economica. In particolare, si cita la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni sui diritti civili e sociali"³⁴.

Il Governo ha due anni dalla promulgazione del disegno di legge per emanare uno o più decreti legislativi che stabiliscano i livelli e gli importi dei Lep. Dopo l'avvio dell'autonomia differenziata, lo Stato e le Regioni avranno cinque mesi per raggiungere un accordo. Questi accordi potranno durare

³² Sito online l'Unità:

<https://www.unita.it/2024/01/23/autonomia-differenziata-cosa-prevede-la-riforma-approvata-in-senato/>

³³ Sito online l'Unità:

<https://www.unita.it/2024/01/23/autonomia-differenziata-cosa-prevede-la-riforma-approvata-in-senato/>

³⁴ Sito online Sky Tg 24:

<https://tg24.sky.it/politica/2024/01/23/ddl-autonomia-differenziata-senato>

fino a dieci anni e, successivamente, essere rinnovati o terminare anticipatamente con un preavviso di almeno dodici mesi.

1.6 Le Regioni e l'integrazione europea dal punto di vista del diritto interno: la legge 234/12

La legge n. 234 del 24 dicembre 2012 è intervenuta sul rapporto tra l'ordinamento italiano e quello dell'Unione europea, in sintonia con il Trattato di Lisbona del 2007, per promuovere la democratizzazione dell'ordinamento dell'UE coinvolgendo i Parlamenti nazionali e gli enti territoriali. Il Trattato e alcuni Protocolli conferiscono poteri rilevanti riguardo all'informazione, partecipazione e controllo sulle dinamiche della formazione del diritto dell'Unione europea ai Parlamenti nazionali. Coinvolgere i Parlamenti nazionali e gli enti territoriali è essenziale per agevolare l'attuazione del diritto UE. Il nuovo quadro normativo, che sostituisce la legge n. 11 del 2005, potenzia il ruolo del Parlamento italiano nel processo di partecipazione alla legislazione e alle politiche dell'Unione europea. Si ridefiniscono le modalità di coinvolgimento nelle fasi di elaborazione e applicazione del diritto UE. La legge n. 234/2012 mira a superare gradualmente il cosiddetto deficit democratico nelle istituzioni dell'UE, valorizzando il ruolo e la partecipazione dei parlamenti nazionali nel processo decisionale europeo.

“Nel Capo II della legge, dedicato alla Partecipazione del Parlamento alla definizione della politica europea dell'Italia e al processo di formazione degli atti dell'Unione europea”³⁵, si delineano alcune linee guida cruciali.

In primo luogo, durante la fase ascendente, ovvero la partecipazione dei Parlamenti nazionali attraverso il coordinamento dei Governi regionali, alla formazione degli atti comunitari³⁶. In questa fase vengono rafforzati i doveri del Governo riguardanti la tempestiva trasmissione alle Camere delle informazioni sui progetti normativi in discussione. Ciò implica anticipare le posizioni che i rappresentanti dell'esecutivo adotteranno durante le riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione e successivamente riportare i risultati di tali incontri. In particolare, la necessità di trasmettere si applica alle relazioni e alle note informative redatte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea, riguardanti gli incontri inter-istituzionali³⁷. Questi documenti costituiscono il metodo più efficace per valutare in anticipo le iniziative politiche e legislative

³⁵ Ved. Capo II legge 234/2012

³⁶ Sito ufficiale online Regione autonoma Valle d'Aosta:

https://www.regione.vda.it/affari_legislativi/Normativa_UE/fase_ascendente_i.aspx

³⁷ Sito online Treccani:

https://www.treccani.it/enciclopedia/riserva-di-legge-e-obblighi-europei-di-armonizzazione_%28II-Libro-dell%27anno-del-Diritto%29/

dell'Unione, per definire la posizione italiana in merito e per controllare la coerenza dell'azione europea del Governo con le indicazioni parlamentari.

“Una delle disposizioni prevede che il Governo, in casi di particolare importanza o su richiesta delle Camere, debba accompagnare la documentazione con una relazione illustrativa che includa la valutazione dell'esecutivo sulla proposta, indicando la data prevista per la discussione o l'approvazione”³⁸. Inoltre, i poteri di indirizzo del Parlamento nei confronti della posizione assunta dal Governo nei negoziati vengono rafforzati, con obblighi informativi a sostegno di tali poteri³⁹.

Pur non essendo vincolante, il Governo italiano deve giustificare adeguatamente le proprie azioni in seno alle istituzioni dell'Unione europea qualora non segua le indicazioni del Parlamento nazionale. Il rapporto di fiducia tra il Parlamento e l'esecutivo implica che quest'ultimo sia politicamente responsabile nel rispettare le direttive parlamentari, comprese quelle relative alle questioni europee, con il rischio di una crisi in caso di gravi mancanze. Inoltre, la procedura di riserva parlamentare è stata modificata, con la sospensione del voto del Governo per trenta giorni dopo l'applicazione della riserva stessa, consentendo al Parlamento di esaminare i progetti dell'Unione.

Per quanto riguarda la fase discendente, cioè “la fase di attuazione della normativa europea”⁴⁰, durante questa fase, gli Stati membri e le Regioni devono attuare le norme e gli obblighi dell'Unione europea nel loro ordinamento interno. Infatti, la legge in questione ha introdotto una novità per allineare l'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione europea, rappresentata dalla legge di delega europea. Questa legge è mirata esclusivamente all'adattamento del diritto interno al diritto dell'Unione. Un'altra importante misura è rappresentata dalla legge europea, che include tutte le disposizioni necessarie per assicurare un allineamento più ampio dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione⁴¹. Questa separazione è determinata dalla necessità di stabilire un percorso dedicato ed esclusivo per l'attuazione delle misure più urgenti in vista delle scadenze legate alla partecipazione

³⁸ Sito online Treccani:

https://www.treccani.it/enciclopedia/riserva-di-legge-e-obblighi-europei-di-armonizzazione_%28Il-Libro-dell%27anno-del-Diritto%29/

³⁹ Sito online Treccani:

https://www.treccani.it/enciclopedia/riserva-di-legge-e-obblighi-europei-di-armonizzazione_%28Il-Libro-dell%27anno-del-Diritto%29/

⁴⁰ Sito ufficiale online Regione autonoma Valle d'Aosta:

https://www.regione.vda.it/affari_legislativi/Normativa_UE/fase_discendente_i.aspx

⁴¹ Sito online Treccani:

https://www.treccani.it/enciclopedia/riserva-di-legge-e-obblighi-europei-di-armonizzazione_%28Il-Libro-dell%27anno-del-Diritto%29/

dello Stato Italiano all'Unione europea, riservando a questo scopo un atto normativo specifico, ovvero la sopracitata legge di delega europea.

Il principale obiettivo della legge n. 234/2012 è garantire un rapido adattamento del sistema interno agli obblighi sopra menzionati al fine di ridurre il numero di procedure d'infrazione contro l'Italia. Tuttavia, va notato che la legge ha confermato l'importanza della delega legislativa nel processo di recepimento delle normative comunitarie.

Nel contesto della fase ascendente, la legge ha avuto un impatto positivo su vari aspetti critici presenti nella normativa precedente. Gli obblighi di informazione verso le Camere, sia riguardo ai contenuti delle fonti dell'Unione europea in fase di trattativa e formulazione, sia sulle posizioni che il Governo intende adottare durante i negoziati, sono stati rafforzati. Pertanto, i poteri di controllo e di indirizzo affidati al Parlamento sono stati potenziati, con un miglioramento dei relativi meccanismi operativi. Questa situazione è considerata funzionale al fine del conseguimento di due obiettivi principali: “in primo luogo, velocizzare l’esercizio dei poteri attribuiti all’Assemblea parlamentare, per evitare impasse e ingorghi istituzionali, ovvero la scadenza dei termini perentori assegnati al Parlamento per deliberare atti di indirizzo nei confronti dell’Esecutivo; in secondo luogo, scongiurare i rischi della mancanza di un allineamento tra le valutazioni delle due Camere. Al riguardo, si ritiene che una possibile soluzione potesse essere individuata nell’istituzione di un’unica Commissione bicamerale per gli affari europei chiamata ad esercitare le funzioni di controllo”⁴².

Il giudizio sulla nuova disciplina riguardante la fase discendente sembra essere meno favorevole. In pratica, si riduce a uno schema abbastanza semplice: per attuare le direttive europee, viene conferita una delega legislativa al Governo tramite la legge di delegazione europea, mentre la legge europea mira a risolvere le procedure di infrazione già in corso o prossime all'avvio contro l'Italia.

1.7 Le Regioni e l’integrazione europea dal punto di vista del diritto interno: alcuni esempi di leggi regionali

Nell’ambito di questo sottocapitolo, è stata svolta un’analisi comparativa tra i seguenti statuti regionali e le tre seguenti leggi regionali in materia di formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea:

- Statuto della Regione Toscana⁴³;

⁴² BRUNO BRIENZA, *Governo e Parlamento nazionale nella formazione del diritto europeo: un profilo di storia istituzionale*, in *Governo e Parlamento*, 2018

⁴³ Statuto Regione Toscana:

<https://www.regione.toscana.it/documents/10180/70254/Statuto+Regione+Toscana+attualmente+in+vigore/202ede6b-95fb-411d-952e-0da9f98a6f99>

- Statuto d'autonomia della Lombardia⁴⁴;
- Statuto della Regione Lazio⁴⁵;
- Legge regionale 21 novembre 2011 n. 17 della Regione Lombardia⁴⁶;
- Legge 9 febbraio 2015 n. 1 della Regione Lazio⁴⁷;
- Legge 22 maggio 2009, n. 26 della Regione Toscana⁴⁸.

Il contesto in cui il nuovo ruolo delle regioni si delinea con maggiore evidenza è quello relativo alla partecipazione delle regioni alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione, conosciuto come la fase ascendente e discendente⁴⁹. Gli Statuti riservano un'importante sezione a questo tema per regolare i rapporti con l'Unione europea.

Lo Statuto della Regione Toscana al Titolo VII all'art. 70 intitolato "Gli altri rapporti istituzionali" disciplina i rapporti con l'Unione europea⁵⁰. In particolare, viene descritto al 1° comma che "gli organi di governo e il consiglio partecipano, nei modi previsti dalla legge, alle decisioni dirette alla formazione e attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale⁵¹".

⁴⁴ Statuto d'autonomia della Lombardia:

https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lrst200805140001&view=showdoc&idoc=lrst2008051400001&selnode=lrst2008051400001

⁴⁵ Statuto della Regione Lazio:

https://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_contenuti/Statuto_Regione_Lazio.pdf

⁴⁶ Legge regionale 21 novembre 2011 n. 17 della Regione Lombardia:

<https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/normelombardia/Accessibile/main.aspx?selnode=0&idoc=lr002011112100017&view=showdoc>

⁴⁷ Legge 9 febbraio 2015 n. 1 della Regione Lazio:

[https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioregionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9257&sv=vigente#:~:text=Ai%20di%20Stato\)-,1.,ulteriore%20normativa%20europea%20in%20materia.](https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioregionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9257&sv=vigente#:~:text=Ai%20di%20Stato)-,1.,ulteriore%20normativa%20europea%20in%20materia.)

⁴⁸ Legge 22 maggio 2009, n. 26 della Regione Toscana:

<https://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2009-05-22:26>

⁴⁹ G.DI DANIELI, *Governo Rapporti tra Regioni e Unione Europea. Il nuovo potere estero delle Regioni, Cap. 3 "La partecipazione alla formazione ed attuazione del diritto comunitario"*.

⁵⁰ Statuto Regione Toscana, pag.31:

<https://www.regione.toscana.it/documents/10180/70254/Statuto+Regione+Toscana+attualmente+in+vigore/202ede6b-95fb-411d-952e-0da9f98a6f99>

⁵¹ Statuto Regione Toscana, pag.31:

<https://www.regione.toscana.it/documents/10180/70254/Statuto+Regione+Toscana+attualmente+in+vigore/202ede6b-95fb-411d-952e-0da9f98a6f99>

Invece, per quanto concerne lo statuto d'autonomia della Lombardia, è interessante notare che all'art.3 viene citato un termine che è stato poc' anzi, ossia "sussidiarietà"⁵², e successivamente all'art. 6 si fa riferimento ai "Rapporti Internazionali e comunitari"⁵³ e in particolare ai commi 2, 3 e 4 viene citata la disciplina riguardante le relazioni con l'Unione europea. Infine, vi è anche l'art. 39 "Legge regionale comunitaria"⁵⁴, il quale prevede, al 1° comma, che "la Regione adegua il proprio ordinamento a quello comunitario anche attraverso apposita legge regionale, con la quale si provvede a dare diretta attuazione alla normativa comunitaria"⁵⁵.

In conclusione, in questa panoramica sugli Statuti regionali, occorre menzionare la legge statutaria, 11 novembre 2004, la n.1⁵⁶, conosciuta semplicemente come "Nuovo Statuto Regione Lazio"⁵⁷, la quale al Titolo II, all'art. 10 del testo regola i "Rapporti internazionali e con l'Unione europea"⁵⁸, in particolare si fa riferimento all'Ue, ai commi 3 e 4 del suddetto articolo.

Dall'analisi comparativa, delle leggi regionali citate in precedenza, si può notare come le leggi approvate dalla Toscana, Lombardia e Lazio, abbiano dei punti condivisi. Ad esempio, il primo aspetto evidente, è quello che tutte e tre le Regioni, citano nelle loro normative la "Legge europea regionale".

Considerando l'art. 2, comma 1, lett. a), della legge della Toscana, esso prevede che "la Regione promuove e sostiene lo sviluppo dell'Unione Europea e delle sue istituzioni in senso democratico potenziandone la finalità sociale e, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione

⁵² Statuto d'autonomia della Lombardia, Art. 3 (Sussidiarietà)

https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lrst2008051400001&view=showdoc&idoc=lrst2008051400001&selnode=lrst2008051400001

⁵³ Statuto d'autonomia della Lombardia, Art. 6 (Rapporti internazionali e comunitari)

https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lrst2008051400001&view=showdoc&idoc=lrst2008051400001&selnode=lrst2008051400001

⁵⁴ Statuto d'autonomia della Lombardia, Art. 39 (Legge regionale comunitaria)

https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lrst2008051400001&view=showdoc&idoc=lrst2008051400001&selnode=lrst2008051400001

⁵⁵ Cfr. Statuto d'autonomia della Lombardia, Art. 39 (Legge regionale comunitaria)

https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lrst2008051400001&view=showdoc&idoc=lrst2008051400001&selnode=lrst2008051400001

⁵⁶ Statuto della Regione Lazio, pag. 1

https://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_contenuti/Statuto_Regione_Lazio.pdf

⁵⁷ Statuto della Regione Lazio, pag. 1

https://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_contenuti/Statuto_Regione_Lazio.pdf

⁵⁸ Cfr. Statuto della Regione Lazio, pag. 17

https://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_contenuti/Statuto_Regione_Lazio.pdf

e, nell'ambito delle proprie competenze, concorre direttamente alla formazione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi e il godimento dei diritti derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di solidarietà sociale, di trasparenza, e di partecipazione democratica⁵⁹. All'art. 5 viene disciplinata la "Partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea", nella quale al comma 1 viene stabilito che la Giunta regionale e il Consiglio regionale definiscono in maniera concorde l'indirizzo della Regione riguardo ai progetti di atti dell'Unione europea⁶⁰. All'art. 6 è stabilito che, entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio regionale deve riunirsi "in sessione europea per l'esame del programma di lavoro della Commissione europea, della relazione programmatica annuale del Governo di cui viene citato l'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge 234/2012 e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo, presentata dalla Giunta regionale ai fini dell'articolo 29, comma 3 della legge 234 del 2012"⁶¹. Alla conclusione della sessione europea, il Consiglio regionale approva il documento di indirizzo per la partecipazione della Regione alla definizione e all'attuazione della normativa europea⁶². Ai sensi dell'art. 7 la Regione, nei settori di sua competenza, attua prontamente le direttive europee⁶³.

Infine, secondo quanto stabilito dall'art. 14, viene costituito l'Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles, al fine di istituire un efficiente sistema di relazioni con le istituzioni dell'Unione Europea in ambito regionale⁶⁴.

La legge regionale del 21 novembre 2011, n. 17 della Regione Lombardia disciplina la "partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea"⁶⁵.

⁵⁹ Legge 22 maggio 2009, n. 26 della Regione Toscana, Art. 2

<https://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2009-05-22;26>

⁶⁰ Legge 22 maggio 2009, n. 26 della Regione Toscana, Art. 5

<https://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2009-05-22;26>

⁶¹ Legge 22 maggio 2009, n. 26 della Regione Toscana Art 6, comma 1

<https://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2009-05-22;26>

⁶² Legge 22 maggio 2009, n. 26 della Regione Toscana Art 6, comma 4

<https://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2009-05-22;26>

⁶³ Legge 22 maggio 2009, n. 26 della Regione Toscana Art 7, comma 1

<https://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2009-05-22;26>

⁶⁴ Cfr. Legge 22 maggio 2009, n. 26 della Regione Toscana Art 14, comma 1

<https://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2009-05-22;26>

⁶⁵ Vd. Legge regionale 21 novembre 2011 n. 17 della Regione Lombardia:

<https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/normelombardia/Accessibile/main.aspx?selnode=0&iddoc=lr002011112100017&view=showdoc>

Nell'articolo 3 viene regolamentata la sessione europea, in base alla quale il Consiglio regionale si riunisce secondo le disposizioni stabilite dal Regolamento generale del Consiglio regionale per esaminare congiuntamente il programma legislativo annuale della Commissione europea, il rapporto sulla conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario come previsto dall'articolo 5 e la legislazione regionale europea ai sensi dell'articolo 8⁶⁶.

Ai sensi dell'art. 4, entro il 31 gennaio di ogni anno il Presidente della Regione deve presentare una relazione, nella quale sono illustrati gli orientamenti e le priorità della Giunta regionale per l'integrazione europea, i progetti normativi dell'UE e le strategie di comunicazione⁶⁷. In aggiunta, nell'art. 5, è dichiarato che entro il 31 gennaio di ogni anno, nel rapporto annuale al Consiglio regionale, il Presidente della Regione deve chiarire gli aspetti relativi alla conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea, allo stato delle procedure di infrazione, alle direttive recepite e ai regolamenti di attuazione già adottati⁶⁸. La Legge europea regionale disciplinata all'art. 8, presentata dal Presidente della Regione entro il 31 gennaio di ogni anno e approvata dal Consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno si occupa del recepimento delle direttive europee, dell'esecuzione di regolamenti e atti amministrativi, dell'adeguamento alle decisioni dell'Unione europea, delle sentenze dei tribunali europei e delle modifiche necessarie alla legislazione esistente. All'art. 7 la legge della Regione Lombardia richiama alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà. Infatti, al comma 1, si specifica che il Consiglio regionale ha la facoltà di formulare osservazioni in merito alla conformità dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea al principio di sussidiarietà, relativamente alle competenze regionali, come previsto dall'articolo 25 della legge 234/2012⁶⁹. Nel caso in cui il Consiglio regionale esprima osservazioni, queste possono essere approvate “dalla commissione consiliare competente in materia di politiche europee ai sensi del

⁶⁶ Legge regionale 21 novembre 2011 n. 17 della Regione Lombardia, Art. 3, comma 1

<https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/normelombardia/Accessibile/main.aspx?selnode=0&iddoc=lr00201112100017&view=showdoc>

⁶⁷ Legge regionale 21 novembre 2011 n. 17 della Regione Lombardia, Art. 4

<https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/normelombardia/Accessibile/main.aspx?selnode=0&iddoc=lr00201112100017&view=showdoc>

⁶⁸ Legge regionale 21 novembre 2011 n. 17 della Regione Lombardia, Art. 5

<https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/normelombardia/Accessibile/main.aspx?selnode=0&iddoc=lr00201112100017&view=showdoc>

⁶⁹ Legge regionale 21 novembre 2011 n. 17 della Regione Lombardia, Art. 7, comma 1

<https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/normelombardia/Accessibile/main.aspx?selnode=0&iddoc=lr00201112100017&view=showdoc>

regolamento generale del Consiglio regionale”⁷⁰. I risultati del controllo di sussidiarietà vengono comunicati alla Giunta regionale per la definizione della posizione regionale nelle sedi indicate dalla normativa vigente, nonché al Parlamento, al Comitato delle Regioni e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome⁷¹.

Infine, sulla base dell’art. 10, il Consiglio regionale, tramite atto di indirizzo, è in grado di sollecitare la Giunta regionale a chiedere al Governo di impugnare un atto normativo comunitario, specialmente nei casi in cui la Regione si sia pronunciata sull'atto durante il processo di sviluppo del diritto dell'Unione europea, in particolare per quel che riguarda la verifica del principio di sussidiarietà⁷².

Esaminando la legge n.1 del 9 Febbraio 2015 in materia di “partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio” all'art. 11, comma 1, lettera b) viene regolato che la Giunta regionale relaziona “le attività svolte nel Comitato delle Regioni di cui agli articoli 305, 306 e 307 del TFUE”⁷³.

In conclusione per ciò che concerne l'impugnazione di atti dell'Unione europea disciplinata, in questa legge all'art. 13, Capo IV “Ulteriori competenze del Presidente della Regione” viene data competenza a quest'ultimo facoltà di “chiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 5 comma 2, della legge 131 del 2003⁷⁴, di proporre ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l'impugnazione di un atto normativo dell'Unione europea ritenuto illegittimo, anche per il tramite della Conferenza Stato-Regioni”⁷⁵.

⁷⁰ Legge regionale 21 novembre 2011 n. 17 della Regione Lombardia, Art. 7, comma 2

<https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/normelombardia/Accessibile/main.aspx?selnode=0&iddoc=lr00201112100017&view=showdoc>

⁷¹ Legge regionale 21 novembre 2011 n. 17 della Regione Lombardia, Art. 7, comma 3

<https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/normelombardia/Accessibile/main.aspx?selnode=0&iddoc=lr00201112100017&view=showdoc>

⁷² Legge regionale 21 novembre 2011 n. 17 della Regione Lombardia, Art. 10

<https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/normelombardia/Accessibile/main.aspx?selnode=0&iddoc=lr00201112100017&view=showdoc>

⁷³ Legge 9 febbraio 2015 n. 1 della Regione Lazio, Art. 11, comma 1, lett. b)

[https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioregionale/?vw=leggiregionalidettaggio&id=9257&sv=vigente#:~:text=Ai%20di%20Stato\)-,1.,ulteriore%20normativa%20europea%20in%20materia.](https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioregionale/?vw=leggiregionalidettaggio&id=9257&sv=vigente#:~:text=Ai%20di%20Stato)-,1.,ulteriore%20normativa%20europea%20in%20materia.)

⁷⁴ Legge 5 giugno 2003, n. 131

<https://www.parlamento.it/parlam/leggi/031311.htm>

⁷⁵ Legge 9 febbraio 2015 n. 1 della Regione Lazio, Art. 13, comma 1, lett. a)

[https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioregionale/?vw=leggiregionalidettaggio&id=9257&sv=vigente#:~:text=Ai%20di%20Stato\)-,1.,ulteriore%20normativa%20europea%20in%20materia.](https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioregionale/?vw=leggiregionalidettaggio&id=9257&sv=vigente#:~:text=Ai%20di%20Stato)-,1.,ulteriore%20normativa%20europea%20in%20materia.)

Quindi, la legge delle Regione Toscana e quella della Regione Lazio mettono in risalto il loro forte spirito europeista. Infatti, all'art. 2 la legge toscana norma i Principi ispiratori europei, mentre la legge del Lazio esprime chiaramente nel suo statuto regionale all'art. 3 “di ispirarsi ai principi contenuti nel Manifesto di Ventotene per un'Europa libera e unita”⁷⁶.

Un'ulteriore caratteristica messa in evidenza dalla Toscana è il fatto che nel Regolamento del Consiglio regionale viene istituita una Commissione permanente per gli affari europei, sottolineando come la stessa Commissione abbia “competenza generale per ogni adempimento di spettanza consiliare attinente ai rapporti della Regione con l'Unione europea”⁷⁷. L'articolo 14 ter, inoltre, al comma 3, disciplina le modalità attraverso le quali il Consiglio regionale partecipa alla formazione della posizione regionale in fase ascendente, stabilendo che spetta comunque alla Commissione “esprimere il parere sulle proposte di legge concernenti l'attuazione della normativa dell'Unione europea ed in generale sulle proposte di legge che possano comportare rilevanti problemi di compatibilità con la predetta normativa”, nonché, nell'ambito della partecipazione della Regione alla formazione degli atti e delle politiche dell'Unione europea, “approvare le osservazioni e verifica il rispetto del principio di sussidiarietà presentate ai sensi della normativa vigente”⁷⁸. L'esistenza di una Commissione permanente specializzata in Affari europei è fondamentale non solo per analizzare, approfondire e sostenere l'intervento della Regione nel processo di formazione e realizzazione delle norme e politiche dell'Unione europea, ma anche per adempiere ad altre funzioni stabilite dallo statuto e dal regolamento del Consiglio regionale per le Commissioni permanenti in generale.

1.8 Le Regioni e l'integrazione europea dal punto di vista del diritto interno: la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta

A livello valdostano, “le attività e le relazioni europee e internazionali della Valle d'Aosta erano disciplinate con la legge regionale del 16 marzo 2006, n. 8”⁷⁹. Successivamente, questa è stato oggetto di modifiche prima nell'estate 2014, con la legge n. 7 (legge europea regionale 2014) e poi nel novembre 2022, con la legge regionale n. 27.

⁷⁶ G.DI DANIELI, *Governo Rapporti tra Regioni e Unione Europea. Il nuovo potere estero delle Regioni*.

⁷⁷ CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO, La partecipazione della Regione Lazio al processo decisionale europeo: la legge regionale n. 1 del 2015

<https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=contenutidettaglio&id=86#r2>

⁷⁸ CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO, La partecipazione della Regione Lazio al processo decisionale europeo: la legge regionale n. 1 del 2015

<https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=contenutidettaglio&id=86#r2>

⁷⁹ A. ROSANÒ, *La riforma della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di attività condotte nell'ambito delle politiche promosse dall'Unione europea*, in *BlogDUE*, 12 gennaio 2023, pag. 5

La normativa vigente si focalizza sui profili relativi al rapporto con l'Unione europea⁸⁰. L'articolo 2 riconosce alla Regione, nelle aree di sua competenza, il compito di partecipare alla formazione delle decisioni e alla preparazione degli atti dell'Unione, di garantire il rispetto degli obblighi e l'esercizio dei poteri che derivano dalla partecipazione dell'Italia all'UE, focalizzandosi sugli aspetti normativi di carattere interregionale, transfrontaliero e transnazionale.⁸¹ Inoltre, sono previste ulteriori responsabilità, tra cui la promozione della conoscenza delle istituzioni, delle politiche e delle attività dell'Unione, il sostegno al rispetto e alla valorizzazione delle lingue e culture poco conosciute, al fine di rafforzare la diversità europea, il supporto della partecipazione degli enti locali al processo di integrazione europea, iniziative a favore delle zone montane e l'attuazione delle strategie macroregionali con i territori confinanti, mirate allo sviluppo sostenibile nella regione alpina⁸². È importante notare che, con la riforma del 2022, è stata introdotta una disposizione (art. 1, comma 1bis) che richiede che la Regione, nel perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla legge, si conformi al principio dello sviluppo sostenibile, in modo tale che vengano garantiti i bisogni delle attuali generazioni e di quelle future.

Originariamente, era prevista la creazione di uno sportello informativo sull'Unione europea (art. 6) ma, con l'ultima legge regionale approvata, esso è stato sostituito da un Centro di informazione per i cittadini sulle istituzioni, politiche e attività dell'Unione europea. Questo Centro ha presentato la sua candidatura per la selezione degli uffici Europe Direct. Tra le sue attività, vi è l'organizzazione di iniziative per promuovere la partecipazione dei cittadini al processo democratico europeo e per sensibilizzare la comunità sui benefici offerti dall'Unione europea, soprattutto riguardo alle opportunità di finanziamento provenienti dai fondi europei.

“Oltre all'Ufficio Europe Direct, la Regione autonoma Valle d'Aosta ha istituito un Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles come strumento di collegamento tecnico, amministrativo e operativo tra le strutture regionali e gli uffici, organismi e istituzioni dell'Unione europea (art. 7)”⁸³.

⁸⁰ A. ROSANÒ, *La riforma della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di attività condotte nell'ambito delle politiche promosse dall'Unione europea*, in *BlogDUE*, 12 gennaio 2023, pag. 6

⁸¹ A. ROSANÒ, *La riforma della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di attività condotte nell'ambito delle politiche promosse dall'Unione europea*, in *BlogDUE*, 12 gennaio 2023, pag. 6

⁸² A. ROSANÒ, *La riforma della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di attività condotte nell'ambito delle politiche promosse dall'Unione europea*, in *BlogDUE*, 12 gennaio 2023, pag. 6

⁸³ A. ROSANÒ, *La riforma della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di attività condotte nell'ambito delle politiche promosse dall'Unione europea*, in *BlogDUE*, 12 gennaio 2023, pag. 6

Il capitolo III della legge tratta la partecipazione della Regione ai processi normativi dell'Unione europea e alle procedure di adempimento degli obblighi europei, con la possibilità per il Consiglio regionale di formulare osservazioni al fine di trasmetterle alle Camere (art. 8 bis)⁸⁴.

Ai sensi degli artt. 9 e 10, la Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, effettua una verifica per accertare la conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea e trasmette i risultati entro il 15 gennaio dell'anno successivo al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri. È altresì previsto che entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale presenti al Consiglio regionale un progetto di legge europea regionale atto a recepire le disposizioni legislative emanate dall'Unione europea nei settori di competenza regionale⁸⁵.

CAPITOLO 2 - IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

2.1 Il Comitato europeo delle Regioni: l'origine

Con l'Atto unico europeo del 1986 venne espressa l'idea di introdurre nell'ambito del processo di integrazione europea un organo consultivo rappresentato da amministratori regionali e locali⁸⁶. Come è stato detto, "l'Atto unico riconosce l'importante ruolo dello sviluppo regionale nella realizzazione di un mercato unico pienamente funzionante, sottolineando il forte legame tra coesione economica e coesione sociale: questo riconoscimento pesa fortemente sulla decisione della Commissione europea di creare, il 24 giugno 1988, un consiglio consultivo degli enti locali e regionali, che a sua volta facilita l'avvento del Comitato delle Regioni offrendo agli enti territoriali uno spazio di dialogo veramente europeo in cui affrontare le tematiche riguardanti lo sviluppo regionale"⁸⁷.

Il Consiglio europeo di Maastricht del 9 e 10 dicembre 1991 risultò quello decisivo per proseguire nell'iter di istituzione del Comitato delle Regioni quale organo di più forte raccordo tra le Istituzioni europee e i cittadini europei⁸⁸.

Il Comitato delle Regioni fu introdotto con il Trattato di Maastricht nel 1992 e si riunì per la prima volta nella sua storia il 9 e 10 marzo 1994 a Bruxelles. In quell'occasione venne eletto quale Presidente

⁸⁴ A. ROSANÒ, *La riforma della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di attività condotte nell'ambito delle politiche promosse dall'Unione europea*, in *BlogDUE*, 12 gennaio 2023, pag. 7

⁸⁵ A. ROSANÒ, *La riforma della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di attività condotte nell'ambito delle politiche promosse dall'Unione europea*, in *BlogDUE*, 12 gennaio 2023, pag. 7

⁸⁶ Documento sito online ufficiale Comitato delle Regioni:

<https://cor.europa.eu/en/engage/brochures/Documents/cdr-key-dates-2010/IT.pdf>

⁸⁷ Documento sito online ufficiale Comitato delle Regioni:

<https://cor.europa.eu/en/engage/brochures/Documents/cdr-key-dates-2010/IT.pdf>

⁸⁸ Documento sito online ufficiale Comitato delle Regioni:

<https://cor.europa.eu/en/engage/brochures/Documents/cdr-key-dates-2010/IT.pdf>

Jacques Blanc⁸⁹, proveniente dalla regione del Languedoc-Roussillon e appartenente alla famiglia del Partito Popolare Europeo. Alla prima plenaria il Comitato delle Regioni era composto da 189 membri (Art. 198, lettera A, del Trattato di Maastricht), nominati dal Consiglio europeo su proposta dei governi nazionali e con un mandato quadriennale⁹⁰.

Dopo un anno dalla sua nascita, il Comitato delle Regioni vide cambiamenti riguardo ai numeri, alle sue funzioni, alla sua struttura. Infatti nel 1995 entrarono a fare parte dell'Unione europea Austria, Finlandia e Svezia, cosicché il Comitato delle Regioni assistette all'aumento dei suoi membri da 189 a 223⁹¹.

Nel 1997, il Comitato delle Regioni organizzò ad Amsterdam il vertice europeo delle regioni e delle città. In questa occasione presero la parola il presidente del Land tedesco della Baviera, Edmund Stoiber, e il sindaco di Oporto, Fernando Gomes, per relazionare sulle richieste di riconoscimento del Comitato delle Regioni come istituzione europea, con diritto a ricorrere alla Corte di giustizia, richiedendo altresì l'ampliamento degli ambiti di consultazione obbligatoria del Consiglio e della Commissione europea. Inoltre, venne evidenziata la volontà di riconoscere anche al Parlamento europeo la possibilità di interrogare il Comitato delle Regioni⁹².

Fino a quel momento, Consiglio e Commissione dovevano consultare il Comitato delle Regioni negli ambiti della coesione economica e sociale, della salute pubblica, delle reti transeuropee nei settori dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni, dell'istruzione e della cultura⁹³.

Tali richieste vennero pochi mesi dopo approvate e ratificate con il Trattato di Amsterdam, il 2 ottobre 1997. Il Trattato raddoppiò le materie di consultazione obbligatoria, ricomprendendovi anche la politica dell'occupazione, la politica sociale, l'ambiente, la formazione professionale e i trasporti; in ultimo, nel Trattato venne aggiunto che il Parlamento europeo potesse richiedere un parere al Comitato delle Regioni.

Nel 2004, l'Unione europea assistette al più importante allargamento della sua storia, soprattutto verso est, con l'ingresso di dieci nuovi Stati membri, tra cui Repubblica Ceca, Cipro, Lettonia, Estonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia. Il Comitato delle Regioni passò da 222 a 317 membri.

⁸⁹ Documento sito online ufficiale Comitato delle Regioni:

<https://cor.europa.eu/en/engage/brochures/Documents/cdr-key-dates-2010/IT.pdf>

⁹⁰ M. MASCIA, *Il Comitato delle Regioni nel sistema dell'Unione Europea*, Padova, 1996, pag. 40.

⁹¹ Documento sito online ufficiale Comitato delle Regioni:

<https://cor.europa.eu/en/engage/brochures/Documents/cdr-key-dates-2010/IT.pdf>

⁹² Documento sito online ufficiale Comitato delle Regioni:

<https://cor.europa.eu/en/engage/brochures/Documents/cdr-key-dates-2010/IT.pdf>

⁹³ M. MASCIA, *Il Comitato delle Regioni nel sistema dell'Unione Europea*, Padova, 1996, pag. 33.

Nello stesso anno, i membri regionali e locali del Comitato delle Regioni chiesero a larga maggioranza che anche all'interno dell'assise del Comitato delle Regioni i seggi potessero rappresentare i partiti politici⁹⁴.

Nel gennaio del 2007, gli Stati membri diventarono 27, con l'entrata di Bulgaria e Romania, e venne firmato l'ultimo Trattato europeo in ordine temporale, ossia quello di Lisbona. Il Comitato delle Regioni passò da 317 a 344 membri.

Il Trattato di Lisbona conferma che il Comitato delle Regioni ha il diritto di rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea al fine di tutelare le sue prerogative e il principio di sussidiarietà. Questa nuova competenza aumenta il ruolo politico del Comitato delle Regioni, permettendogli di agire in modo più incisivo nel panorama europeo a vantaggio delle istituzioni locali e regionali. Inoltre, il Trattato di Lisbona estende il mandato dei membri del Comitato delle Regioni da quattro a cinque anni.

Nella storia del Comitato delle Regioni c'è anche una Presidente italiana⁹⁵, finora unica donna nominata Presidente di tale organo. Si tratta di Mercedes Bresso, consigliera della Regione Piemonte, che rimase in carica per due anni, fino al 2012. In quel biennio, la Presidente Bresso scelse alcuni temi centrali da affrontare nell'ambito della sua presidenza, tra i quali, principalmente, il principio della coesione territoriale e quindi una particolare visione degli interessi regionali nelle prospettive finanziarie europee e la lotta ai cambiamenti climatici⁹⁶.

2.2 Il Comitato europeo delle Regioni: composizione e struttura

La composizione del Comitato delle Regioni è disciplinata agli art. 300, par. 1 e 3, nonché negli articoli 305, 306 e 307 TFUE e dalla decisione 2019/852 del Consiglio del 21 maggio 2019 nella quale si stabilisce che il Comitato delle Regioni è composto da 329 membri (a seguito della Brexit) e da altrettanti supplenti, così ripartiti tra gli Stati membri:

- 24 per la Germania, la Francia e l'Italia;
- 21 per la Spagna e la Polonia;
- 15 per la Romania;

⁹⁴ Documento sito online ufficiale Comitato delle Regioni:

<https://cor.europa.eu/en/engage/brochures/Documents/cdr-key-dates-2010/IT.pdf>

⁹⁵ Università degli studi di Padova, Sito online:

<https://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/Mercedes-Bresso-nuova-Presidente-del-Comitato-delle-Regioni-dellUnione-Europea/1530>

⁹⁶ Documento sito online ufficiale Comitato delle Regioni:

<https://cor.europa.eu/en/engage/brochures/Documents/cdr-key-dates-2010/IT.pdf>

- 12 per l’Austria, il Belgio, la Bulgaria, la Repubblica Ceca, la Grecia, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Svezia e l’Ungheria;
- 9 per la Croazia, la Danimarca, la Finlandia, l’Irlanda, la Lituania e la Slovacchia;
- 7 per la Lettonia, l’Estonia e la Slovenia;
- 6 per Cipro e il Lussemburgo;
- 5 per Malta⁹⁷.

La composizione del Comitato delle Regioni è determinata nel corso del tempo dall'evoluzione economica, sociale e demografica dell'Unione e, a tal fine, a intervalli regolari vengono effettuate verifiche relative alla composizione dal Consiglio su proposta della Commissione europea, secondo l'art. 300, par. 5 TFUE)⁹⁸.

L'art. 300, par. 3, TFUE stabilisce che il Comitato delle Regioni è composto dai rappresentanti delle autorità regionali e locali, titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una responsabilità dinanzi a una assise elettiva. I membri del Comitato delle Regioni, nel caso dell'Italia, sono proposti a livello regionale in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e per il livello degli enti locali dall'Unione Province d'Italia (UPI) e dall'Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI). Questi vengono proposti al Presidente del Consiglio dei Ministri, che sottopone la loro candidatura al Consiglio dei Ministri. Tale procedura è disciplinata dall'articolo 27 della legge n. 234 del 2012⁹⁹. Successivamente, previa approvazione dal Governo italiano, i rappresentanti nominati all’unanimità dal Consiglio europeo (art. 305 TFUE).

Con il Trattato di Nizza (2001) venne parificato il mandato dei membri del Comitato delle Regioni, a quello dei componenti del Comitato economico e sociale europeo (CESE) e del Parlamento europeo, con una durata di 5 anni¹⁰⁰. Il mandato può essere riconfermato e il membro decade per scadenza della legislatura, per sue dimissioni oppure a seguito di decesso¹⁰¹.

⁹⁷ https://www.europarl.europa.eu/erpl-app-public/factsheets/pdf/it/FTU_1.3.14.pdf

⁹⁸ C. ALIBERTI, *Il ruolo del Comitato delle Regioni nell’assetto istituzionale dell’unione europea*, in *Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, 2018, pag. 468-469

⁹⁹ E. HAPPACHER, *Gli strumenti nazionali ed europei delle Regioni per la partecipazione alle politiche dell’Unione Europea: l’importanza di un uso attivo e non solo reattivo*, in “*Comitato delle Regioni, Regioni e Regioni alpine: riflessioni ed esperienze sul futuro dell’Unione europea*”, Trento, 2022, pag. 73-74

¹⁰⁰ C. ALIBERTI, *Il ruolo del Comitato delle Regioni nell’assetto istituzionale dell’unione europea*, in *Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, 2018, pag. 468

¹⁰¹ C. ALIBERTI, *Il ruolo del Comitato delle Regioni nell’assetto istituzionale dell’unione europea*, in *Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, 2018, pag. 469

I membri del Comitato delle Regioni, garantendo la propria indipendenza, sono soggetti al divieto di mandato imperativo, poiché svolgono il proprio ruolo nell'interesse generale dell'Unione e non degli Stati che li hanno designati (art. 300, par. 4, TFUE).

“Il Trattato di Nizza ha introdotto l'incompatibilità tra la posizione di membro del Comitato delle Regioni e del Parlamento europeo. Riguardo allo status personale, l'articolo 5 del regolamento interno tratta in modo generale i privilegi e le immunità dei membri e dei supplenti, estendendo ai membri del Comitato delle Regioni le stesse garanzie del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dei rappresentanti degli Stati membri che operano presso le istituzioni dell'Unione”¹⁰². All'art. 10, del suddetto Protocollo, al Capo IV “Rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni dell'Unione”¹⁰³ viene disciplinato che “durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, godono dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso”¹⁰⁴. Ad esempio, all'art. 11 i funzionari e gli altri agenti dell'UE, godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti¹⁰⁵.

2.3 Il Comitato europeo delle Regioni: il ruolo e le sue funzioni

L'art. 1 del Regolamento interno del Comitato delle Regioni chiarisce che gli organi sono “l'Assemblea plenaria, il presidente, l'Ufficio di presidenza, la Conferenza dei Presidenti e le commissioni”¹⁰⁶.

L'attuale Presidente del Comitato delle Regioni è Vasco Alves Cordeiro¹⁰⁷ eletto nel giugno 2022, proveniente dalla Regione autonoma delle Azzorre e rappresentante del partito dei Socialisti europei (PSE). Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti, e resta in carica per due anni e mezzo.

¹⁰² C. ALIBERTI, *Il ruolo del Comitato delle Regioni nell'assetto istituzionale dell'unione europea*, in *Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, 2018, pag. 469

¹⁰³ Vd. Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea:

<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:310:0261:0266:IT:PDF>

¹⁰⁴ Vd. Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea:

<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:310:0261:0266:IT:PDF>

¹⁰⁵ Vd. Art. 11, Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea:

<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:310:0261:0266:IT:PDF>

¹⁰⁵ Sito online ufficiale Comitato delle Regioni:

<https://cor.europa.eu/it/about/president/Pages/president.aspx>

¹⁰⁶ Vd. Art.1, *Regolamento interno Comitato delle Regioni*

¹⁰⁷ Sito online ufficiale Comitato delle Regioni:

<https://cor.europa.eu/it/about/president/Pages/president.aspx>

Il Presidente coordina l'assemblea e dirige i lavori sia dell'assemblea, sia del Comitato delle Regioni del quale è il legale rappresentante. In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal primo vicepresidente¹⁰⁸ (attualmente è l'On. Apostolos Tzitzikostas)¹⁰⁹.

Inoltre, il Presidente convoca l'ufficio di Presidenza, il quale stabilisce la data delle riunioni e l'ordine del giorno d'intesa con il primo vicepresidente (art.38, comma 1 Regolamento interno).

L'ufficio di Presidenza, disciplinato all'art. 31 del Regolamento interno, è composto dal Presidente, da un primo vicepresidente, da un vicepresidente per ogni Stato membro, da altri 26 membri e dai presidenti dei gruppi politici. I seggi nell'ufficio di Presidenza, esclusi il seggio del presidente, quelli del vice del primo vicepresidente e dei presidenti dei gruppi politici, sono divisi tra le seguenti delegazioni nazionali:

- 3 seggi: Germania, Francia, Spagna, Italia e Polonia
- 2 seggi: Belgio, Bulgaria, Croazia, Cecoslovacchia, Danimarca, Irlanda, Grecia, Lituania, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia e Svezia
- 1 seggio: Estonia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta e Slovenia¹¹⁰.

“L'ufficio di Presidenza svolge i seguenti compiti:

1. prepara e presenta all'Assemblea plenaria le proprie priorità politiche all'inizio del proprio mandato e ne monitora l'attuazione; al termine del proprio mandato, sottopone all'Assemblea plenaria una relazione sull'attuazione di tali priorità politiche;
2. organizza e coordina i lavori dell'Assemblea plenaria e delle commissioni;
3. prepara e sottopone all'Assemblea plenaria un codice di condotta;
4. è responsabile di tutte le questioni finanziarie, organizzative e amministrative riguardanti i membri e i supplenti, nonché dell'organizzazione interna del Comitato delle Regioni, del suo segretario generale, compresa la tabella dell'organico, e dei suoi organi”¹¹¹.

Inoltre, svolge ulteriori funzioni, tra cui quella di costituire gruppi di lavoro dei quali possono fare parte fino a tredici membri. L'Ufficio ha la facoltà di invitare alle sue riunioni altri membri del Comitato delle Regioni, in base alle loro competenze e mandati, e in aggiunta personalità esterne¹¹².

¹⁰⁸ C. ALIBERTI, *Il ruolo del Comitato delle Regioni nell'assetto istituzionale dell'unione europea*, in *Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, 2018, pag. 471

¹⁰⁹ Sito online ufficiale Comitato delle Regioni:

<https://cor.europa.eu/it/about/vice-president/Pages/first-vice-president.aspx>

¹¹⁰ Cfr. *Capo 3, Art.31 Regolamento interno Comitato delle Regioni*

¹¹¹ Cfr. *Art.37, Regolamento interno Comitato delle Regioni*

¹¹² Cfr. *Art.37, Regolamento interno Comitato delle Regioni*

Altra funzione dell'ufficio di Presidenza riguarda il potere di decisione sulla presentazione di un ricorso o di un'istanza di intervento davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nel caso in cui l'Assemblea plenaria non trovasse accordo, entro i termini prescritti¹¹³.

Nel caso in cui l'ufficio di Presidenza decida per l'introduzione del ricorso o dell'istanza di intervento, il Presidente presenta il ricorso o l'istanza a nome del Comitato delle Regioni, ma in occasione della sessione plenaria l'assemblea deve esprimersi a favore della presentazione o della decisione di ritirare il ricorso o l'istanza¹¹⁴.

Altro organo che il regolamento interno individua (all'art. 46) è la Conferenza dei Presidenti, formata dal Presidente, dal primo vicepresidente e dai presidenti dei gruppi politici. All'art. 47 vengono specificate le competenze della Conferenza dei Presidenti la quale sostanzialmente ha il ruolo di dibattere di ogni questione sottoposta dal Presidente al fine di raggiungere un ampio consenso politico sulle decisioni che devono essere prese dagli altri organi del Comitato delle Regioni.

I gruppi politici vengono composti da membri che condividono una stessa o simile visione della politica e ciascun gruppo è rappresentato da un presidente. Oggi all'interno del Comitato delle Regioni sono rappresentati 5 gruppi politici¹¹⁵: il Partito popolare europeo (PPE), il Partito dei socialisti europei (PSE), Renew Europe, il Gruppo Alleanza europea (AE), il Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei (ECR) e infine, i Verdi.

I gruppi politici vengono disciplinati all'art. 10 del Regolamento interno e al par. 2 viene specificato che per costituire un gruppo occorrono almeno diciotto membri o supplenti che rappresentino in totale almeno 1/5 degli Stati membri¹¹⁶.

Il cuore dei lavori del Comitato delle Regioni viene svolto all'interno delle sei commissioni tematiche, così suddivise:

1. "Cittadinanza, governance, affari istituzionali ed esterni (CIVEX);
2. Politica di coesione territoriale e di bilancio dell'Ue (COTER);
3. Politica economica (ECON);
4. Ambiente, cambiamenti climatici ed energia (ENVE);
5. Risorse naturali (NAT);

¹¹³ Cfr. Art.37, lett. k) *Regolamento interno Comitato delle Regioni*

¹¹⁴ Cfr. Art.37, lett. k) *Regolamento interno Comitato delle Regioni*

¹¹⁵ Sito ufficiale online Comitato delle Regioni:

<https://cor.europa.eu/it>

¹¹⁶ Cfr. Art. 10, comma 2, *Regolamento interno Comitato delle Regioni*

6. Politica sociale, istruzione, occupazione, ricerca e cultura (SEDEC)¹¹⁷.

Le Commissioni sono delineate nel Capo V del Regolamento interno. In particolare, l'articolo 48, paragrafo 3, stabilisce che i membri devono far parte di almeno una Commissione e al massimo di due¹¹⁸.

Le Commissioni sono presiedute da un Presidente, eletto tra i suoi membri, insieme a un primo vicepresidente e a un massimo di due altri vicepresidenti (Art. 49, par. 1, Reg. Int).

Le commissioni giocano, senza dubbio, un ruolo fondamentale all'interno del Comitato delle Regioni, visto che i commissari sono incaricati di redigere progetti di parere, di relazione e di risoluzione, al fine di proporli e adottarli in Assemblea plenaria (Art. 50 Reg. Int).

Il Comitato delle Regioni svolge “una funzione ausiliaria di consulenza verso le istituzioni europee, funzione che si concretizza prevalentemente nella predisposizione di pareri resi alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento in forza dell'Art. 307 del TFUE (ex art. 265 TCE)¹¹⁹. L'estensione anche al Parlamento della possibilità di avvalersi del Comitato delle Regioni in ambito consultivo è stata introdotta con lo scopo di incrementare il coinvolgimento dell'organo nei processi decisionali¹²⁰.

In accordo con quanto definito nell'articolo 307 TFUE, vi sono tre circostanze in cui le istituzioni europee (Parlamento Europeo, Consiglio Europeo e Commissione Europea) ricorrono al parere del Comitato delle Regioni¹²¹.

Il Comitato delle Regioni può essere consultato in tutti i casi specificamente previsti dai Trattati, nonché in quelli ritenuti opportuni da una delle istituzioni, soprattutto per questioni riguardanti la cooperazione transfrontaliera. Quando il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato economico e sociale europeo, devono notificarlo al Comitato delle Regioni¹²².

¹¹⁷ C. ALIBERTI, *Il ruolo del Comitato delle Regioni nell'assetto istituzionale dell'unione europea*, in *Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, 2018, pag. 473

¹¹⁸ Cfr. Articolo 48, comma 3, Regolamento Interno

¹¹⁹ C. ALIBERTI, *Il ruolo del Comitato delle Regioni nell'assetto istituzionale dell'unione europea*, in *Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, 2018, pag. 474

¹²⁰ C. ALIBERTI, *Il ruolo del Comitato delle Regioni nell'assetto istituzionale dell'unione europea*, in *Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, 2018, pag. 474

¹²¹ C. ALIBERTI, *Il ruolo del Comitato delle Regioni nell'assetto istituzionale dell'unione europea*, in *Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, 2018, pag. 474

¹²² C. ALIBERTI, *Il ruolo del Comitato delle Regioni nell'assetto istituzionale dell'unione europea*, in *Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, 2018, pag. 474

Quest'ultimo, se ritiene che l'argomento coinvolga interessi regionali specifici, ha il diritto di esprimere un parere. Inoltre, se lo ritiene opportuno, può formulare un parere di propria iniziativa¹²³. Il Comitato delle Regioni può o deve essere consultato dalle altre istituzioni europee a seconda della materia in oggetto.

“Il Consiglio e la Commissione sono tenuti a consultare obbligatoriamente il Comitato delle Regioni prima di adottare decisioni in materia di:

- Istruzione, formazione professionale e gioventù (Art. 165 TFUE);
- Cultura (Art. 167 TFUE);
- Sanità pubblica (Art. 168 TFUE);
- Reti transeuropee di trasporti, telecomunicazioni ed energia (Art. 172 TFUE);
- Coesione economica e sociale (Artt. 175, 177 e 178 TFUE)”¹²⁴.

Si ricorda che la mancata richiesta di un parere obbligatorio comporta violazione delle forme sostanziali e, dunque, un vizio di legittimità dell'atto che venga successivamente adottato¹²⁵.

Invece, la consultazione è facoltativa “in particolare in materia nei casi concernenti la cooperazione transfrontaliera”¹²⁶. La Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno la facoltà di consultare il Comitato delle Regioni su qualsiasi argomento ritenuto opportuno¹²⁷.

Il parere evidenzia le opinioni e le proposte del Comitato delle Regioni in merito alla questione oggetto di consultazione, insieme a possibili emendamenti¹²⁸. Inoltre, quando appropriato, i pareri del Comitato delle Regioni, specialmente riguardo alle proposte di atti legislativi in settori al di fuori della competenza esclusiva dell'Unione, sempre considerano l'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità¹²⁹. In merito alla procedura di redazione dei pareri, il regolamento interno specifica

¹²³ C. ALIBERTI, *Il ruolo del Comitato delle Regioni nell'assetto istituzionale dell'unione europea*, in *Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, 2018, pag. 474

¹²⁴ Sito online ufficiale Parlamento Ue:

https://www.europarl.europa.eu/erpl-app-public/factsheets/pdf/it/FTU_1.3.14.pdf

¹²⁵ E.HAPPACHER, *Gli strumenti nazionali ed europei delle Regioni per la partecipazione alle politiche dell'Unione Europea: l'importanza di un uso attivo e non solo reattivo*, in R.Toniatti (a cura di), “*Comitato delle Regioni, Regioni e Regioni alpine: riflessioni ed esperienze sul futuro dell'Unione europea*”, Trento, 2022, pag. 74

¹²⁶ Vd. Art. 307 comma 1, TFUE

¹²⁷ Documento sito ufficiale online Parlamento europeo, “*Il sistema di funzionamento dell'Unione europea*”, pag. 139:

<https://www.europarl.europa.eu/erpl-app-public/factsheets/pdf-chapter/it/it-chapter-1.pdf>

¹²⁸ Cfr. C. ALIBERTI, *Il ruolo del Comitato delle Regioni nell'assetto istituzionale dell'unione europea*, in *Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, 2018, pag. 476

¹²⁹ Cfr. C. ALIBERTI, *Il ruolo del Comitato delle Regioni nell'assetto istituzionale dell'unione europea*, in *Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, 2018, pag. 476

che il Presidente incarica la Commissione competente per materia della valutazione dei documenti e ne notifica l'Ufficio di Presidenza durante la riunione successiva (art. 42, par. 1, Reg. Int.)¹³⁰.

Una volta completata la procedura, il parere del Comitato delle Regioni viene inviato al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, insieme a un resoconto dettagliato delle deliberazioni.

In relazione all'attività menzionata, l'articolo 56 del regolamento interno assegna competenze alla Commissione competente¹³¹, qualora lo reputi necessario, di rivedere il parere e elaborare un progetto di parere in maniera da tenere conto degli sviluppi interistituzionali della procedura legislativa a cui attiene il parere¹³².

All'art. 65 del regolamento interno, è disciplinata l'ipotesi per il Comitato delle Regioni di non esprimere il parere richiesto, nel caso in cui dovesse ritenere che la richiesta di consultazione non riguardi gli interessi regionali o locali o non rientri nelle materie obbligatorie disciplinate all'art. 41, lettera a).

In conclusione, all'art. 59 il regolamento interno del Comitato delle Regioni conferisce la facoltà al segretario generale, la presentazione della relazione annuale "basata in particolare sulle informazioni¹³³" raccolte sull'impatto dei pareri emanati dal Comitato delle Regioni all'Assemblea plenaria. La relazione è delineata dalle linee guida espresse da ciascuna commissione del Comitato delle Regioni e dalle altre istituzioni europee¹³⁴.

In ultimo, è da ricordare che, oltre ai pareri, in Assemblea plenaria, secondo l'art. 45, possono essere presentate delle risoluzioni, le quali devono essere firmate da almeno 32 membri oppure da un gruppo politico. Le risoluzioni debbono essere esclusivamente concernenti argomenti di attualità di rilevante interesse a livello regionale o locale.

Il Comitato delle Regioni conserva delle cosiddette "funzioni ulteriori" che possono apparire come marginali, ma *de facto* riguardano poteri di primo piano, come il potere giurisdizionale. Al riguardo il Trattato di Lisbona del 2007 ha conferito al Comitato delle Regioni il potere di adire la Corte di Giustizia in due casi specifici¹³⁵:

¹³⁰ Cfr. C. ALIBERTI, *Il ruolo del Comitato delle Regioni nell'assetto istituzionale dell'unione europea*, in *Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, 2018, pag. 476

¹³¹ Cfr. C. ALIBERTI, *Il ruolo del Comitato delle Regioni nell'assetto istituzionale dell'unione europea*, in *Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, 2018, pag. 477

¹³² Cfr. Art. 56, comma 1, *Regolamento interno Comitato delle Regioni*

¹³³ Cfr. Art. 59, *Regolamento interno Comitato delle Regioni*

¹³⁴ Cfr. Art. 59, *Regolamento interno Comitato delle Regioni*

¹³⁵ Cfr. C. ALIBERTI, *Il ruolo del Comitato delle Regioni nell'assetto istituzionale dell'unione europea*, in *Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, 2018, pag. 478

1. Nel caso in cui vengano violate le prerogative del Comitato delle Regioni (ad esempio, mancata richiesta di parere su una questione per la quale il Comitato delle Regioni è tenuto a esprimersi)¹³⁶;
2. Quando le istituzioni europee adottano un atto che viola il principio di sussidiarietà, cioè in caso di inosservanza dell'articolo 8, paragrafo 2, del Protocollo n. 2 stabilito nel Trattato di Lisbona¹³⁷.

È essenziale evidenziare le sinergie tra le istituzioni europee e il Comitato delle Regioni, specialmente per quanto riguarda il processo legislativo¹³⁸.

All'inizio del 2014, il Comitato delle Regioni e il Parlamento europeo firmarono un accordo di collaborazione per esaminare l'attuazione della legislazione a livello nazionale, regionale e locale, nel tentativo di migliorare le proposte legislative che vengono inviate al Parlamento¹³⁹. In aggiunta, secondo lo stesso accordo, è stato convenuto che un membro del Comitato delle Regioni debba partecipare costantemente a tutte le riunioni della Commissione relativa al Parlamento europeo. Durante tali incontri, il membro esprime i pareri del Comitato delle Regioni¹⁴⁰. La stessa regola si applica ai membri del Parlamento europeo che possono partecipare alle riunioni del Comitato delle Regioni¹⁴¹. Nel 2012, oltre agli accordi con il Parlamento, il Comitato delle Regioni ha firmato un patto con la Commissione europea per promuovere la collaborazione su vari fronti. Questo comprende procedure legislative e di pianificazione per potenziare la cooperazione tra regioni e nazioni, migliorando il dialogo con enti regionali, locali e portatori di interessi¹⁴².

¹³⁶ Cfr. C. ALIBERTI, *Il ruolo del Comitato delle Regioni nell'assetto istituzionale dell'unione europea*, in *Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, 2018, pag. 478

¹³⁷ Cfr. C. ALIBERTI, *Il ruolo del Comitato delle Regioni nell'assetto istituzionale dell'unione europea*, in *Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, 2018, pag. 478

¹³⁸ Cfr. C. ALIBERTI, *Il ruolo del Comitato delle Regioni nell'assetto istituzionale dell'unione europea*, in *Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, 2018, pag. 479

¹³⁹ Cfr. C. ALIBERTI, *Il ruolo del Comitato delle Regioni nell'assetto istituzionale dell'unione europea*, in *Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, 2018, pag. 479

¹⁴⁰ Cfr. C. ALIBERTI, *Il ruolo del Comitato delle Regioni nell'assetto istituzionale dell'unione europea*, in *Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, 2018, pag. 479

¹⁴¹ C. ALIBERTI, *Il ruolo del Comitato delle Regioni nell'assetto istituzionale dell'unione europea*, in *Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, 2018, pag. 479

¹⁴² C. ALIBERTI, *Il ruolo del Comitato delle Regioni nell'assetto istituzionale dell'unione europea*, in *Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, 2018, pag. 479

2.4 Il Comitato europeo delle Regioni e la Regione autonoma Valle d'Aosta

Il rapporto tra il Comitato delle Regioni e la Regione autonoma Valle d'Aosta iniziò a metà anni '90, precisamente nel 1994 quando l'allora Presidente della Giunta regionale Dino Viérin entrò a far parte del Comitato delle Regioni, rimanendoci fino al 2003. Oltre ad essere stato il primo membro regionale ad essere stato membro del Comitato delle Regioni, Dino Viérin faceva parte anche del CPLRE, ossia era membro del Congresso dei Poteri Locali e Regionali¹⁴³, che è una assise politica composta da policy maker locali (Sindaci, Presidenti di Regione, Consiglieri regionali o Consiglieri comunali) al fine “di promuovere la democrazia a livello locale e regionale, migliorare la governance locale e regionale nonché rafforzare l'autonomia delle autorità locali. Il CPLRE incoraggia i processi di decentramento e di regionalizzazione, nonché la cooperazione transfrontaliera tra città e regioni”¹⁴⁴. Dal 2004 fino al 2014 è stato membro l'On. Luciano Caveri, che è attualmente il membro valdostano ad avere fatto parte per più tempo del Comitato delle Regioni. A sostituirlo arrivò nel 2014 l'ex Presidente della Regione Augusto Rollandin, che rimase fino al 2017. Successivamente dal marzo 2017 e per 8 mesi, la Valle d'Aosta fu rappresentata da Pierluigi Marquis. Da fine anno 2017 e per qualche mese del 2018, il ruolo fu assunto da Laurent Viérin e poi, dal 2018 al 2019, fu la volta della prima Presidente donna valdostana, Nicoletta Spelgatti. Tra il 2019 e il 2020 fu ancora Pierluigi Marquis a svolgere tale funzione. Oggi, l'incarico è ricoperto nuovamente da Luciano Caveri.

Nella relazione sulle attività svolte dalla RAVA (Regione autonoma Valle d'Aosta) nel 2022 per l'attuazione delle politiche promosse dall'Unione europea in materia di rapporti internazionali viene evidenziata l'attività svolta dal rappresentante valdostano presso il Comitato delle Regioni. In questa, l'ufficio di rappresentanza della Valle d'Aosta a Bruxelles, svolge un importante ruolo di supporto e di coordinamento, assicurando il puntuale flusso di informazioni tra il Comitato delle Regioni, la Presidenza della Regione e l'Assessorato Affari europei¹⁴⁵; inoltre, l'ufficio partecipa da remoto e in presenza ai lavori delle sessioni plenarie e delle commissioni di riferimento fornendo informazioni ai gabinetti politici e agli uffici amministrativi competenti attraverso l'invio di report e “relazioni mirate su settori di particolare interesse per la Regione (Politica di coesione, montagna e aree rurali, politica

¹⁴³ Sito online Rappresentanza Permanente d'Italia Consiglio d'Europa:

<https://rpcoe.esteri.it/italia-e-il-coe/il-consiglio-deuropa/congresso-dei-poteri-locali-e-regionali/>

¹⁴⁴ Sito online Rappresentanza Permanente d'Italia Consiglio d'Europa:

<https://rpcoe.esteri.it/italia-e-il-coe/il-consiglio-deuropa/congresso-dei-poteri-locali-e-regionali/>

¹⁴⁵ REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, *Relazione sulle attività svolte dalla Regione nell'anno 2022 per l'attuazione delle politiche promosse dall'unione europea e in materia di rapporti internazionali, Assessorato Affari europei, innovazione PNRR e Politiche nazionali per la montagna, 2022, pag.13*

dei trasporti, turismo, energia, ambiente, patrimonio culturale, educazione e formazione)”¹⁴⁶. L’ufficio di rappresentanza ha favorito “la partecipazione di soggetti istituzioni ed enti valdostani a eventi organizzati virtualmente dal Comitato delle Regioni”¹⁴⁷; l’ufficio ha “mantenuto i contatti con il coordinamento della Delegazione italiana presso il Comitato delle Regioni”¹⁴⁸, e infine ha preso parte al “meccanismo sistematico di feedback sull’attuazione delle politiche dell’Ue con il progetto pilota hub regionali”¹⁴⁹. Quest’ultimo è una rete RegHub, ossia composta dalle “amministrazioni regionali e locali rappresentate dai rispettivi Contact point locali o regionali, che fungono da collegamento tra il Comitato delle Regioni e le amministrazioni periferiche, costituisce un sottogruppo della piattaforma Fit for Future (F4F) della Commissione europea e ha come obiettivo quello di monitorare l’attuazione delle politiche dell’Unione europea sul territorio e individuare una modalità di lavoro¹⁵⁰” che può coinvolgere in modo attivo e sistematico le autorità regionali e locali nel processo di revisione delle politiche comunitarie.

2.5 Il Comitato europeo delle Regioni: le Priorità del Comitato 2020-2025

Il 1° e 2 luglio 2020, nel corso della 139esima plenaria del Comitato delle Regioni, è stata votata la risoluzione “Le priorità del Comitato delle Regioni per il periodo 2020-2025”¹⁵¹.

Nella risoluzione sono stati individuate tre priorità.

¹⁴⁶ REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA, *Relazione sulle attività svolte dalla Regione nell’anno 2022 per l’attuazione delle politiche promosse dall’unione europea e in materia di rapporti internazionali, Assessorato Affari europei, innovazione PNRR e Politiche nazionali per la montagna, 2022, pag.13*

¹⁴⁷ REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA, *Relazione sulle attività svolte dalla Regione nell’anno 2022 per l’attuazione delle politiche promosse dall’unione europea e in materia di rapporti internazionali, Assessorato Affari europei, innovazione PNRR e Politiche nazionali per la montagna, 2022, pag.13*

¹⁴⁸ REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA, *Relazione sulle attività svolte dalla Regione nell’anno 2022 per l’attuazione delle politiche promosse dall’unione europea e in materia di rapporti internazionali, Assessorato Affari europei, innovazione PNRR e Politiche nazionali per la montagna, 2022, pag.13*

¹⁴⁹ REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA, *Relazione sulle attività svolte dalla Regione nell’anno 2022 per l’attuazione delle politiche promosse dall’unione europea e in materia di rapporti internazionali, Assessorato Affari europei, innovazione PNRR e Politiche nazionali per la montagna, 2022, pag.13*

¹⁵⁰ REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA, *Relazione sulle attività svolte dalla Regione nell’anno 2022 per l’attuazione delle politiche promosse dall’unione europea e in materia di rapporti internazionali, Assessorato Affari europei, innovazione PNRR e Politiche nazionali per la montagna, 2022, pag.121*

¹⁵¹ Vd. Sito ufficiale online Comitato europeo delle Regioni:

<https://cor.europa.eu/it/news/Pages/Bringing-Europe-closer-to-people-European-Committee-of-the-Region-set-three-priorities-for-2020-2025.aspx>

La **Priorità n. 1** – “Avvicinare l'Europa ai cittadini”¹⁵², modernizzando e rafforzando la democrazia a tutti i livelli di governi affinché l'Unione europea possa rispondere in modo più efficiente alle vere esigenze dei cittadini¹⁵³;

Priorità n. 2 – “Gestire le trasformazioni sociali fondamentali”¹⁵⁴: costruire comunità regionali e locali resilienti in risposta alle pandemie globali, alle transizioni climatiche, digitali e demografiche, nonché al flusso migratorio attraverso un approccio europeo coerente, integrato e locale¹⁵⁵.

Priorità n. 3 – “La coesione”¹⁵⁶, che significa politiche incentrate sul territorio, che mettano l'UE al servizio dei suoi cittadini e delle comunità in cui risiedono. La coesione non riguarda solo denaro, ma rappresenta un principio fondamentale dell'UE, finalizzato a favorire l'unità economica, sociale e territoriale¹⁵⁷.

2.6 Il Comitato europeo delle Regioni: osservazioni conclusive

Si è detto che “per anni il Comitato delle Regioni ha sofferto di scarsa reputazione, i suoi pareri arrivavano in ritardo rispetto al processo decisionale, venivano messi nei cassetti ed erano poco letti, nelle rappresentanze permanenti o negli uffici della Commissione”¹⁵⁸. Negli ultimi anni, il contesto è notevolmente mutato grazie soprattutto ai legami instaurati con il Parlamento europeo¹⁵⁹. Negli ultimi tempi, le Regioni hanno compiuto dei passi avanti riguardo alle politiche di coesione per il periodo 2020-2027, grazie a un efficace lavoro di lobbying¹⁶⁰.

¹⁵² Documento sito ufficiale online Parlamento europeo, “*Il sistema di funzionamento dell'Unione europea*”, pag. 137: <https://www.europarl.europa.eu/erpl-app-public/factsheets/pdf-chapter/it/it-chapter-1.pdf>

¹⁵³ Vd. sito ufficiale Comitato delle Regioni:

<https://cor.europa.eu/it/our-work/Pages/cor-priorities.aspx>

¹⁵⁴ Documento sito ufficiale online Parlamento europeo, “*Il sistema di funzionamento dell'Unione europea*”, pag. 137: <https://www.europarl.europa.eu/erpl-app-public/factsheets/pdf-chapter/it/it-chapter-1.pdf>

¹⁵⁵ Vd. sito ufficiale Comitato delle Regioni:

<https://cor.europa.eu/it/our-work/Pages/cor-priorities.aspx>

¹⁵⁶ Documento sito ufficiale online Parlamento europeo, “*Il sistema di funzionamento dell'Unione europea*”, pag. 137: <https://www.europarl.europa.eu/erpl-app-public/factsheets/pdf-chapter/it/it-chapter-1.pdf>

¹⁵⁷ Documento sito ufficiale online Parlamento europeo, “*Il sistema di funzionamento dell'Unione europea*”, pag. 137: <https://www.europarl.europa.eu/erpl-app-public/factsheets/pdf-chapter/it/it-chapter-1.pdf>

¹⁵⁸ E. MARTIAL, *Politica e politiche nel Comitato delle Regioni* in R. TONIATTI (a cura di), *Comitato delle Regioni, Regioni e Regioni Alpine: riflessioni ed esperienze sul futuro dell'Unione Europea*, Trento, 2022, pag. 80

¹⁵⁹ E. MARTIAL, *Politica e politiche nel Comitato delle Regioni* in R. TONIATTI (a cura di), *Comitato delle Regioni, Regioni e Regioni Alpine: riflessioni ed esperienze sul futuro dell'Unione Europea*, Trento, 2022, pag. 80

¹⁶⁰ E. MARTIAL, *Politica e politiche nel Comitato delle Regioni* in R. TONIATTI (a cura di), *Comitato delle Regioni, Regioni e Regioni Alpine: riflessioni ed esperienze sul futuro dell'Unione Europea*, Trento, 2022, pag. 81

In effetti, il Comitato delle Regioni può essere “considerato un corpo intermedio, un player, un aggregatore di volontà degli enti regionali e locali¹⁶¹” e un macro laboratorio di positive politiche regionali e comunali.

Dalla “disamina dedicata all'aspetto organizzativo ed al funzionamento del Comitato delle Regioni, si rileva il ruolo crescente attribuitogli a partire dal Trattato di Maastricht (1992) fino all'ultimo Trattato siglato a Lisbona nel 2009”¹⁶².

Con il Trattato di Lisbona, il Comitato delle Regioni ha ottenuto il diritto di appellarsi alla Corte di Giustizia per difendere le proprie competenze e garantire il corretto rispetto del principio di sussidiarietà. Questa fase sembra segnare un notevole passo avanti nell'effettivo coinvolgimento delle comunità locali nei processi decisionali a livello europeo, che coinvolgono tutte le sfere governative (nazionale, regionale e locale)¹⁶³.

Sulla natura giuridica del Comitato delle Regioni, è fondamentale sottolineare che, nonostante le aspirazioni a esserne parte, esso non rientra tra le Istituzioni europee e conserva unicamente un ruolo consultivo, determinando un chiaro indebolimento delle sue funzioni, sia in termini di consulenza sia di cooperazione. Questa condizione costringe il Comitato delle Regioni a operare esclusivamente come organo di supporto, esercitando pressione politica sulle Istituzioni europee senza poter formulare autonomamente linee guida politiche per gli enti regionali e locali. Tuttavia, l'inclusione “dei c.d. “Pareri di prospettiva” nel Protocollo stipulato tra il Comitato delle Regioni e la Commissione europea nel 2012 potrebbe aprire la strada a un ruolo più incisivo e orientato politicamente del Comitato delle Regioni nelle future politiche europee, anche durante la fase di preparazione delle proposte legislative”¹⁶⁴.

Nel corso degli anni, la necessità di coinvolgere il Comitato delle Regioni nel processo decisionale europeo è stata certificata da numerosi documenti pubblicati¹⁶⁵.

¹⁶¹ E. MARTIAL, *Politica e politiche nel Comitato delle Regioni* in R. TONIATTI (a cura di), *Comitato delle Regioni, Regioni e Regioni Alpine: riflessioni ed esperienze sul futuro dell'Unione Europea*, Trento, 2022, pag. 81

¹⁶² C. ALIBERTI, *Il ruolo del Comitato delle Regioni nell'assetto istituzionale dell'unione europea*, in *Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, 2018, pp. 482

¹⁶³ C. ALIBERTI, *Il ruolo del Comitato delle Regioni nell'assetto istituzionale dell'unione europea*, in *Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, 2018, pag. 483

¹⁶⁴ C. ALIBERTI, *Il ruolo del Comitato delle Regioni nell'assetto istituzionale dell'unione europea*, in *Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, 2018, pag. 482-483

¹⁶⁵ C. ALIBERTI, *Il ruolo del Comitato delle Regioni nell'assetto istituzionale dell'unione europea*, in *Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, 2018, pag. 483

Ad esempio, il Libro bianco sulla governance europea del 2001¹⁶⁶ ha sollecitato un ruolo più attivo per il Comitato delle Regioni nella formulazione delle politiche, una partecipazione più significativa alle decisioni europee e la capacità di valutare l'impatto locale e regionale delle direttive, con la possibilità di riferire alla Commissione¹⁶⁷.

“Nel successivo Libro bianco del Comitato delle Regioni sulla governance multilivello (argomento di un parere di iniziativa del Comitato delle Regioni nel giugno del 2009 - Cdr n. 89/2009), il Comitato delle Regioni ha delineato il suo concetto di metodo comunitario, basato su un sistema di governance che coinvolge anche le autorità regionali e locali sia nella definizione che nell'attuazione delle politiche comunitarie”¹⁶⁸. Inoltre, il Parere del Comitato delle Regioni "Sviluppare una cultura europea della governance multilivello, iniziative per dare seguito al Libro bianco nel Comitato delle Regioni del 2012"¹⁶⁹, enfatizza l'importanza di rafforzare i valori e i principi della governance multilivello tramite un approccio comunitario rinnovato e maggiormente inclusivo¹⁷⁰.

La richiesta del Comitato delle Regioni di redigere una Carta dell'Unione europea sulla governance multilivello è stata inclusa nello stesso Parere, approvata successivamente dal Comitato delle Regioni nell'aprile 2014¹⁷¹.

Tale iniziativa mirava, da un lato, a favorire un maggior coinvolgimento delle autorità regionali e locali nell'ambito della democrazia europea, basata su principi inclusivi e partecipativi, e, dall'altro, a monitorare annualmente i progressi del processo di regionalizzazione e decentramento all'interno dell'Unione europea¹⁷². L'analisi dei documenti citati evidenzia chiaramente che la posizione del Comitato delle Regioni, se esaminata attentamente, riveste un'importanza significativa per il rilancio del processo di integrazione europea, attualmente in uno stallo, specialmente al fine di promuovere

¹⁶⁶ Libro bianco sulla governance, EUR-Lex, 2001

<https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/white-paper-on-governance.html>

¹⁶⁷ C. ALIBERTI, *Il ruolo del Comitato delle Regioni nell'assetto istituzionale dell'unione europea*, in *Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, 2018, pag. 483-484

¹⁶⁸ C. ALIBERTI, *Il ruolo del Comitato delle Regioni nell'assetto istituzionale dell'unione europea*, in *Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, 2018, pag. 484

¹⁶⁹ Parere del Comitato delle regioni su “Sviluppare una cultura europea della governance multilivello: iniziative per dar seguito al Libro bianco del Comitato delle regioni”

<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:113:0062:0072:IT:PDF>

¹⁷⁰ C. ALIBERTI, *Il ruolo del Comitato delle Regioni nell'assetto istituzionale dell'unione europea*, in *Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, 2018, pag. 483-484

¹⁷¹ C. ALIBERTI, *Il ruolo del Comitato delle Regioni nell'assetto istituzionale dell'unione europea*, in *Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, 2018, pag. 484

¹⁷² C. ALIBERTI, *Il ruolo del Comitato delle Regioni nell'assetto istituzionale dell'unione europea*, in *Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, 2018, pag. 484

una maggiore democratizzazione delle Istituzioni europee. Questo obiettivo potrebbe essere raggiunto coinvolgendo più attivamente le comunità locali attraverso politiche "dal basso", che favoriscano lo sviluppo della democrazia partecipativa a livello locale¹⁷³.

CAPITOLO 3 – IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI: PROSPETTIVE FUTURE

3.1 Il Comitato europeo delle Regioni: pre-Lisbona

Il Comitato delle Regioni, prima del 2007, quindi nella cosiddetta era pre-Lisbona, “aveva un ruolo marginale nell’assetto normativo e amministrativo”¹⁷⁴. “Il Comitato delle Regioni era definito come un organismo consultivo, con un forte potenziale evolutivo in ragione delle neonate azioni di decentramento politico-istituzionale, ma ancora con evidenti limiti strutturali e funzionali”¹⁷⁵.

Prima del Trattato di Lisbona, la sua attività principale era la formulazione di pareri, che per lo più erano facoltativi ma con riferimento a cinque materie, era previsto che il parere fosse obbligatorio. Le materie riguardavano:

- coesione economico-sociale e fondi strutturali;
- reti transeuropee di trasporti;
- telecomunicazioni e reti di infrastruttura energetica;
- salute pubblica;
- istruzione e gioventù;
- cultura.

Quest’ultime divennero dieci a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Ai pareri obbligatori si aggiungevano quelli di iniziativa “richiesti, cioè, dallo stesso Comitato delle Regioni nella persona dell’Ufficio di Presidenza, delle commissioni, e da gruppi di almeno 32 membri”¹⁷⁶.

¹⁷³ C. ALIBERTI, *Il ruolo del Comitato delle Regioni nell’assetto istituzionale dell’unione europea*, in *Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, 2018, pag. 484

¹⁷⁴ C. NAPOLITANO, *La coesione territoriale e il Comitato delle regioni dell’Unione europea*, in *Federalismi.it*, *Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo*“ Salerno, 2017, pag. 4

¹⁷⁵ C. NAPOLITANO, *La coesione territoriale e il Comitato delle regioni dell’Unione europea*, in *Federalismi.it*, *Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo*“ Salerno, 2017, pag. 4

¹⁷⁶ C. NAPOLITANO, *La coesione territoriale e il Comitato delle regioni dell’Unione europea*, in *Federalismi.it*, *Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo*“ Salerno, 2017, pag. 4

I pareri potevano essere quindi facoltativi od obbligatori, ma avevano la debolezza strutturale che non erano vincolanti per le istituzioni europee; perciò, questi valevano come suggerimenti¹⁷⁷.

Nei primi decenni della sua istituzione, il Comitato delle Regioni veniva criticato dalle autorità regionali e locali per essere un organismo troppo politico e poco indirizzato a risolvere i problemi concreti dei territori. Questo creava un sentimento di disinteresse nei suoi confronti da parte dei territori, poiché questi auspicavano un ruolo e una partnership più vicina ai cittadini e più efficace, così da portare a Bruxelles le voci dei territori¹⁷⁸.

3.2 Il Comitato europeo delle Regioni: post-Lisbona

Con il Trattato di Lisbona del 2007, il Comitato delle Regioni si è rinforzato in diversi ambiti, in particolare per quel che riguarda “la sua posizione nei rapporti con le altre istituzioni europee e nell'ambito del processo decisionale della UE”¹⁷⁹, la possibilità di ricorrere dinanzi alla Corte di Giustizia europea, quando ritiene che le sue prerogative istituzionali siano state ignorate¹⁸⁰, il mandato dei membri del Comitato delle Regioni, che è stato prolungato da quattro a cinque anni, conformandosi così a quanto previsto per le altre istituzioni europee¹⁸¹ e le materie per le quali è prevista una consultazione obbligatoria del Comitato, ovvero: coesione economica e sociale, reti transeuropee, cultura, politica dell'occupazione, politica sociale, sanità pubblica, ambiente, istruzione, formazione professionale e trasporti¹⁸².

Inoltre, viene specificato all'art. 307 TFUE che il Comitato delle Regioni può essere consultato ogni qualvolta il Consiglio, il Parlamento o la Commissione lo ritengano opportuno, specie nei casi concernenti la cooperazione transfrontaliera.

Dal Trattato di Lisbona è emersa, quindi, una tendenza verso il potenziamento del principio di autonomia regionale e locale all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea, conferendo maggiore

¹⁷⁷ Cfr. C. NAPOLITANO, *La coesione territoriale e il Comitato delle regioni dell'Unione europea*, in *Federalismi.it, Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo*“ Salerno, 2017, pag. 5

¹⁷⁸ C. NAPOLITANO, *La coesione territoriale e il Comitato delle regioni dell'Unione europea*, in *Federalismi.it, Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo*“ Salerno, 2017, pag. 5-6

¹⁷⁹ L. FROSINA, *La Regioni e Unione europea dopo il trattato di Lisbona. Il Comitato delle Regioni, i Parlamenti regionali e le sfide della multilevel governance*, Roma, 2015, pag. 4

<https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2015/01/Frosina-Regioni-Unione-Europea-dopo-Trattato-Lisbona.pdf>

¹⁸⁰ Sito online ufficiale Comitato delle regioni: <https://www.cor.europa.eu/it/about/Pages/default.aspx#3>

¹⁸¹ C. NAPOLITANO, *La coesione territoriale e il Comitato delle regioni dell'Unione europea*, in *Federalismi.it, Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo*“ Salerno, 2017, pag. 7

¹⁸² C. NAPOLITANO, *La coesione territoriale e il Comitato delle regioni dell'Unione europea*, in *Federalismi.it, Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo*“ Salerno, 2017, pag. 7

rilevanza ai livelli sub-statali nel contesto del principio di sussidiarietà. Questo rafforza l'idea di una "dimensione regionale" all'interno dell'Unione europea¹⁸³.

3.3 Il Comitato europeo delle Regioni: alcuni suggerimenti sul futuro del Comitato delle Regioni

Il 13 giugno 2019, il Comitato delle Regioni ha “lanciato” delle suggestioni per un’Europa più unita, più democratica ed efficace nel rispondere alle esigenze dei cittadini europei, auspicando, inoltre, un cambiamento profondo, quasi radicale, del metodo di lavoro da parte degli Stati membri¹⁸⁴. In termini concreti, il Comitato delle Regioni supporta la tesi la quale per rafforzare la democrazia e riacquisire la fiducia nei cittadini, occorre attuare delle politiche che siano ben avviate e sviluppate sul territorio¹⁸⁵. Come la lotta per un ambiente sostenibile, la promozione della ricerca, dell’innovazione, e la trasformazione digitale, e quindi una promozione efficace che si basa anche su una politica mirata per la ricerca e lo sviluppo, con una stretta correlazione alle regioni, insieme a una politica industriale e commerciale dell’Unione Europea incentrata sul territorio¹⁸⁶.

Lo scorso 24 ottobre, ho avuto l’opportunità di avere un colloquio con un Assessore della Regione autonoma Valle d’Aosta. Nell’ambito di tale incontro ho domandato se avesse delle idee circa il rafforzamento del ruolo del Comitato delle Regioni nell’ambito del processo di *decision-making* europeo.

Per avviare e costruire un processo di regionalismo europeo, una delle soluzioni auspiccate dall’Assessore è di immaginare come avviene in alcuni sistemi bicamerali, prendendo come caso più significativo il modello tedesco, in cui emerge la differenziazione dei ruoli tra il Bundestag, cioè l’organo a cui è affidato il potere legislativo¹⁸⁷ e il Bundesrat, che è la camera di rappresentanza delle regioni, dei Lander tedeschi. In questi, una serie di atti governativi devono passare da entrambe le camere. Questa differenziazione potrebbe essere riproposta a livello europeo, prevedendosi che, ove la normativa europea in discussione interessi la competenza legislativa regionale, oltre a passare al

¹⁸³ C. NAPOLITANO, *La coesione territoriale e il Comitato delle regioni dell’Unione europea*, in *Federalismi.it, Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo*“ Salerno, 2017, pag. 6

¹⁸⁴ Cfr. Sito online ufficiale Comitato europeo delle Regioni:

<https://cor.europa.eu/it/news/Pages/cities-and-regions-set-out-vision-to-reform-the-european-union.aspx>

¹⁸⁵ Sito online ufficiale Comitato europeo delle Regioni:

<https://cor.europa.eu/it/news/Pages/cities-and-regions-set-out-vision-to-reform-the-european-union.aspx>

¹⁸⁶ Cfr. Sito online ufficiale Comitato europeo delle Regioni:

<https://cor.europa.eu/it/news/Pages/cities-and-regions-set-out-vision-to-reform-the-european-union.aspx>

¹⁸⁷ Cfr. Sito online ufficiale Senato della Repubblica italiana:

https://www.senato.it/4800?newsletter_item=1879&newsletter_numero=177&active_slide_51639=12

Parlamento europeo, potrebbe anche passare in plenaria al Comitato delle Regioni. Si riproporrebbe così un meccanismo bicamerale.

Ulteriormente, l'Assessore ritiene che sarebbe opportuno aumentare il numero di materie per le quali è previsto il parere obbligatorio del Comitato delle Regioni. È chiaro che per procedere in quest'ottica occorrerebbe *in primis* una riforma dei Trattati e poi una riforma del regolamento interno del Comitato.

Inoltre, è importante notare che non è prevista la consultazione obbligatoria del Comitato delle Regioni per quanto riguarda la politica agricola comune, la libera circolazione dei lavoratori e lo sviluppo tecnologico, mentre invece è richiesta la consultazione del Comitato economico e sociale (CESE)¹⁸⁸. Questa mancanza risulta sorprendente, soprattutto considerando che entrambi i settori coinvolgono numerosi interessi regionali¹⁸⁹. Ad esempio, per quanto riguarda la politica agricola comune, si fa esplicito riferimento alle Regioni¹⁹⁰. È auspicabile che in queste materie si riformi, andando verso una consultazione obbligatoria anche del Comitato delle Regioni¹⁹¹.

In un articolo pubblicato sul sito online del Comitato delle Regioni, l'allora presidente del Comitato delle Regioni per il triennio 2017-2020, Karl-Heinz Lambertz, sottolineava come le autorità regionali e locali sono necessariamente una componente fondamentale della base democratica dell'Unione europea sulla quale si deve costruire l'Europa del futuro¹⁹². E sempre in questo scritto venivano avanzati dei suggerimenti nell'ottica di un consolidamento e di un rafforzamento del Comitato delle Regioni. Si sottolineava infatti come sia fondamentale riformare il processo decisionale dell'Unione europea, adottando un nuovo metodo di lavoro e coinvolgendo in maniera più attiva e costante nel tempo gli enti locali e regionali nel processo legislativo europeo¹⁹³. Un ulteriore suggerimento era

¹⁸⁸ C. ALIBERTI, *Il ruolo del Comitato delle Regioni nell'assetto istituzionale dell'unione europea*, in *Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, 2018, pag. 475

¹⁸⁹ C. ALIBERTI, *Il ruolo del Comitato delle Regioni nell'assetto istituzionale dell'unione europea*, in *Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, 2018, pag. 475

¹⁹⁰ C. ALIBERTI, *Il ruolo del Comitato delle Regioni nell'assetto istituzionale dell'unione europea*, in *Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, 2018, pag. 475

¹⁹¹ C. ALIBERTI, *Il ruolo del Comitato delle Regioni nell'assetto istituzionale dell'unione europea*, in *Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, 2018, pag. 475

¹⁹² Sito online ufficiale Comitato europeo delle regioni:

<https://cor.europa.eu/it/news/Pages/cities-and-regions-set-out-vision-to-reform-the-european-union.aspx>

¹⁹³ Sito online ufficiale Comitato europeo delle regioni:

<https://cor.europa.eu/it/news/Pages/cities-and-regions-set-out-vision-to-reform-the-european-union.aspx>

quello di “coinvolgere tutti i livello di governo”¹⁹⁴, attraverso un processo legislativo e politico di multilivello, promuovendo un maggior decentramento e una migliore ripartizione dei poteri¹⁹⁵.

Inoltre, il Comitato delle Regioni, per ottenere una maggiore legittimazione e rilievo nel ruolo di portavoce dei cittadini europei, dovrebbe creare delle vie di comunicazioni privilegiate e permanenti, cioè costanti nel tempo, attraverso delle consultazioni e dei dialoghi con cittadini da attivarsi non soltanto nelle fasi “clou” come, ad esempio, può essere il periodo di preparazione agli avvenimenti elettorali ma deve essere una costante durante l'intera legislatura¹⁹⁶.

Per quel che riguarda le elezioni europee, che andranno a svolgersi il prossimo 8 e 9 giugno, sono dell'idea che il Comitato delle Regioni debba proporsi come attore principale e portavoce, da qui ai prossimi anni, al fine di diminuire il gap venuto a crearsi tra cittadini e istituzioni, adottando strategie comunicative che permettano di “combattere” il fenomeno dell'astensionismo, tema che diverrà sempre più prioritario nelle future agende istituzionali.

3.4 Il Comitato europeo delle Regioni: osservazioni finali

Fino a questo punto, si è messo in evidenza, l'opinione di chi auspica un'Europa delle regioni e un consolidamento del Comitato delle Regioni, ma è presente anche chi la pensa diversamente, come Marine Le Pen, storica politica francese, presidente del Rassemblement National, e europarlamentare dal 2004 al 2017.

Il 17 Marzo 2014, Marine Le Pen e Philip Claeys presentarono una proposta di risoluzione con l'obiettivo di abolire il Comitato delle Regioni. In tale risoluzione, si richiamavano l'art. 13, par. 4, TUE¹⁹⁷ e l'art. 120 del regolamento interno del Comitato delle Regioni¹⁹⁸.

Le motivazioni della proposta erano costoro:

¹⁹⁴ Sito online ufficiale Comitato europeo delle regioni:

<https://cor.europa.eu/it/news/Pages/cities-and-regions-set-out-vision-to-reform-the-european-union.aspx>

¹⁹⁵ Sito online ufficiale Comitato europeo delle regioni:

<https://cor.europa.eu/it/news/Pages/cities-and-regions-set-out-vision-to-reform-the-european-union.aspx>

¹⁹⁶ Sito online ufficiale Comitato europeo delle regioni:

<https://cor.europa.eu/it/news/Pages/cities-and-regions-set-out-vision-to-reform-the-european-union.aspx>

¹⁹⁷ Trattato sull'Unione europea:

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC_1&format=PDF

¹⁹⁸ Cfr. *Regolamento interno Comitato delle Regioni*

- "considerando che i membri del Comitato delle Regioni sono suddivisi per gruppi politici piuttosto che in base alle regioni che dovrebbero invece rappresentare"¹⁹⁹;
- "considerando che, per questa ragione, il Comitato delle Regioni si è trasformato in una specie di Parlamento europeo in miniatura, il che si riflette anche sul contenuto dei testi approvati e comporta in alcuni casi una duplicazione del lavoro"²⁰⁰;
- "considerando che ciò ha compromesso la credibilità e la serietà del Comitato delle Regioni rispetto alle altre istituzioni dell'Unione europea"²⁰¹;
- "considerando che è perfettamente possibile convocare riunioni periodiche dei rappresentanti delle regioni (ad esempio una volta all'anno negli edifici del Parlamento europeo) senza che il Comitato delle Regioni disponga di propri edifici, personale e ecc."²⁰²;
- e "considerando che i cittadini hanno il diritto di attendersi un uso ottimale del denaro che versano in tasse"²⁰³.

Sulla base di queste considerazioni Marine Le Pen e Philip Claeys proposero l'abolizione del Comitato delle Regioni.

Va detto che anche certa letteratura politologica reputa che il Comitato delle Regioni sia un ente inutile, poiché senza capacità di influenzare la politica o di prendere o impedire una decisione²⁰⁴.

L'aspetto che però, a mio parere, bisognerebbe evidenziare, perché è un aspetto peculiare del Comitato delle Regioni, è la sua disomogeneità, in termini di rappresentanza. Con questo si intende dire che del Comitato delle Regioni fanno parte persone che rappresentano territori molto ricchi e molto poveri, chi arriva dal nord e chi arriva dal sud, chi rappresenta regioni con economie industriali e chi invece

¹⁹⁹ Sito ufficiale online Comitato europeo delle regioni:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-7-2014-0270_IT.html

²⁰⁰ Sito ufficiale online Comitato europeo delle regioni:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-7-2014-0270_IT.html

²⁰¹ Sito ufficiale online Comitato europeo delle regioni:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-7-2014-0270_IT.html

²⁰² Sito ufficiale online Comitato europeo delle regioni:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-7-2014-0270_IT.html

²⁰³ Sito ufficiale online Comitato europeo delle regioni:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-7-2014-0270_IT.html

²⁰⁴ Cfr. PIATTONI, *Il Comitato delle Regioni e il futuro dell'Europa*, in R.Toniatti (a cura di), "Comitato delle Regioni, Regioni e Regioni alpine: riflessioni ed esperienze sul futuro dell'Unione europea", Trento, 2022, pag. 12

regioni ove il settore primario gioca un ruolo fondamentale²⁰⁵. Quindi, questi aspetti peculiari, a parer mio, debbono mettere in luce il ruolo del Comitato delle Regioni, come rappresentante di tutti i territori e come portavoce dei malesseri dei cittadini a Bruxelles.

Il Comitato delle Regioni, se riformato attraverso il conferimento di funzioni politico-legislative, fortificherebbe, secondo la mia visione, il mondo istituzionale europeo ma soprattutto il regionalismo, con le sue autorità regionali e locali.

Per quanto concerne i membri, sarebbe auspicabile prevedere rappresentanti regionali eletti attraverso un'elezione regionale a suffragio universale diretto, costruendo così "un'assise europea-regionale" composta da membri espressi direttamente dai cittadini. I membri eletti non avrebbero nessun ulteriore incarico politico istituzionale e il loro mandato sarebbe di durata quinquennale.

In Italia, ogni Regione sarebbe rappresentata da un proprio membro eletto, appartenente ad un gruppo politico e alla propria delegazione. Il Comitato delle Regioni, tra le sue funzioni, avrebbe insieme alla Commissione europea, funzione di proposta legislativa²⁰⁶, ossia diverrebbe un attore centrale nel processo legislativo europeo, al pari del Parlamento europeo e del Consiglio europeo. Pertanto, il Comitato delle Regioni avrebbe voce in capitolo, ogniqualvolta vi siano temi concernenti le regioni, nei processi legislativi europei in discussione all'interno delle più alte istituzioni subnazionali, quali Parlamento e Consiglio europeo.

In questo modo, come posto poc' anzi, il Comitato delle Regioni, non essendo un "semplice" organo consultivo, ma diverrebbe bensì un'istituzione europea a tutti gli effetti, non si troverebbe a specializzarsi nell'esercitare il suo ruolo consultivo-ispettivo.

Ma attraverso il "the view from below"²⁰⁷, ossia una visione che parta dal basso, dai cittadini, attraverso la voce del proprio rappresentante, può attraverso il suo ruolo politico-istituzionale da portavoce di una regione, proporre idee e soluzioni più congeniali al proprio territorio, indirizzando e migliorando le future politiche europee regionali.

Nel 2008 e nel 2014 sono stati compiuti due progetti di ricerca, nel quale sono stati elaborati gli impatti dei due allargamenti avvenuti nel 2004 e nel 2007²⁰⁸. "In quell'occasione, sono stati intervistati tutti i

²⁰⁵ S.PIATTONI, *Il Comitato delle Regioni e il futuro dell'Europa*, in R.Toniatti (a cura di), "Comitato delle Regioni, Regioni e Regioni alpine: riflessioni ed esperienze sul futuro dell'Unione europea", Trento, 2022, pag. 13

²⁰⁶ Sito ufficiale online Parlamento europeo:

https://www.europarl.europa.eu/infographic/legislative-procedure/index_it.html

²⁰⁷ S.PIATTONI, *Il Comitato delle Regioni e il futuro dell'Europa*, in R.Toniatti (a cura di), "Comitato delle Regioni, Regioni e Regioni alpine: riflessioni ed esperienze sul futuro dell'Unione europea", Trento, 2022, pag. 13

²⁰⁸ Cfr. S.PIATTONI, *Il Comitato delle Regioni e il futuro dell'Europa*, in R.Toniatti (a cura di), "Comitato delle Regioni, Regioni e Regioni alpine: riflessioni ed esperienze sul futuro dell'Unione europea", Trento, 2022, pag. 14

rappresentanti delle delegazioni nazionali e tutti i coordinatori dei gruppi politici presenti all'interno del Comitato delle Regioni”²⁰⁹. A coloro è stato domandato, se sentivano a livello soggettivo di svolgere, più un ruolo di rappresentanza partitica e quindi ideale, oppure se emergeva maggiormente l’aspetto dell'appartenenza ad una nazione, a un territorio, e quindi di rappresentanza di una delegazione nazionale.

In riferimento a questo argomento, anche l’Assessore regionale, nel corso della sua intervista ha raccontato che, sulla base della sua esperienza, emergono entrambi gli aspetti citati nel progetto di ricerca. Dunque, il fatto che i membri si trovino nella situazione per cui, da una parte, si è membri di un gruppo politico e, dall’altra, sono rappresentanti di una nazione non è sempre semplice ma – aggiunge - è l’aspetto politico che diviene molto interessante. Poiché, non sempre viene seguito la tua appartenenza nazionale, ma alcune volte, si viene influenzati soprattutto dall’aspetto politico-ideologico.

I rappresentanti politici e del Comitato delle Regioni interpellati nei due progetti di ricerca hanno evidenziato che “si sentivano certamente dei rappresentanti politici il cui specifico compito però era di portare la propria esperienza a livello europeo, che consisteva nel segnalare i problemi di attuazione delle politiche europee a livello locale e regionale da un punto di vista politico amministrativo e proporre correttivi e soluzioni innovative”.²¹⁰ Quindi, gli intervistati “si percepivano come portatori di idee, sensibilità proposte e informazioni a riguardo le ricadute territoriali delle politiche europee e interpretavano il loro ruolo come quello di esperti territoriali senza che questo sminuisce la loro appartenenza politica”²¹¹.

CONCLUSIONI

Questo elaborato ha toccato diversi argomenti, ma con un focus su due temi che personalmente mi stanno a cuore, ossia il Comitato delle Regioni e il regionalismo. Sul tema del regionalismo è stato fatto un *excursus* dal 1948 fino ad oggi, ossia fino alla discussione in Parlamento del disegno di legge Calderoli, il quale andrà a riformare il sistema regionale italiano, attraverso l'autonomia differenziata.

²⁰⁹ S.PIATTONI, *Il Comitato delle Regioni e il futuro dell’Europa*, in R.Toniatti (a cura di), “Comitato delle Regioni, Regioni e Regioni alpine: riflessioni ed esperienze sul futuro dell’Unione europea”, Trento, 2022, pag. 14

²¹⁰ S.PIATTONI, *Il Comitato delle Regioni e il futuro dell’Europa*, in R.Toniatti (a cura di), “Comitato delle Regioni, Regioni e Regioni alpine: riflessioni ed esperienze sul futuro dell’Unione europea”, Trento, 2022, pag. 14

²¹¹ S.PIATTONI, *Il Comitato delle Regioni e il futuro dell’Europa*, in R.Toniatti (a cura di), “Comitato delle Regioni, Regioni e Regioni alpine: riflessioni ed esperienze sul futuro dell’Unione europea”, Trento, 2022, pag. 14

Il cuore di questo elaborato, come detto poc'anzi, è stato però il Comitato delle Regioni che come abbiamo visto è stato istituito negli anni '90, precisamente nel 1994, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Maastricht, noto anche come Trattato sull'Unione europea (TUE).

Arrivando all'ultimo Trattato, in ordine cronologico, ossia il Trattato di Lisbona del 2007, con il quale il Comitato delle Regioni ha acquisito maggior poteri. Ad esempio ha raddoppiato le materie su cui esprime i pareri obbligatori passando da 5 a 10.

Nel corso dell'elaborato, ho evidenziato i suggerimenti emersi durante l'intervista con l'Assessore regionale. Essi riguardano in particolare l'adozione di un modello tedesco per il Comitato delle Regioni, inoltre, nel corso dell'elaborato viene auspicato che aumenti il numero delle materie in cui è richiesto il parere obbligatorio del Comitato delle Regioni.

Nella conclusione dell'elaborato ho proposto una riforma del Comitato delle Regioni, nell'ottica di rafforzamento del Comitato, attribuendoli maggiori poteri soprattutto in ambito legislativo-decisionale, trasformandolo in un "Consiglio regionale europeo".

BIBLIOGRAFIA

- S.PIATTONI, *Il Comitato delle Regioni e il futuro dell'Europa*, in R.Toniatti (a cura di), "Comitato delle Regioni, Regioni e Regioni alpine: riflessioni ed esperienze sul futuro dell'Unione europea", Trento, 2022
- C. ALIBERTI, *Il ruolo del Comitato delle Regioni nell'assetto istituzionale dell'Unione europea*, in *Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, 2018
- REGIONE LOMBARDIA, *L'Unione europea e il ruolo dei Consigli Regionali*, in Piano delle ricerche 2013-2014, Milano, ottobre 2014
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, *Un nuovo regionalismo per l'Italia di domani*, 2022
- C. NAPOLITANO, *La coesione territoriale e il Comitato delle regioni dell'Unione europea*, in *Federalismi.it, Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo* " Salerno, 2017
- CAMERA DEI DEPUTATI, *Le Regioni e l'autonomia differenziata*, 29 gennaio 2024
- GIANCARLO ROLLA, *L'evoluzione dello stato regionale italiano: dalle riforme centrifughe al fallimento di quelle centripete*
- ANNAMARIA POGGI, *Perchè abbiamo bisogno delle Regioni*, in *Federalismi, Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo*, 2020
- Risoluzione - *Le priorità del Comitato europeo delle regioni per il periodo 2020-2025 Un'Europa più vicina ai cittadini attraverso i suoi piccoli centri, le sue città e le sue regioni*
- *Regolamento interno Comitato delle Regioni*

- G. DI GENIO, *La riforma dell'organizzazione territoriale in Italia*, in *Le Istituzioni del Federalismo, Bimestrale di studi giuridici e politici della Regione Emilia-Romagna*, 2009, pp. 631-636
- L'immagine è tratta da LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE: LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE, (Tratto da) *La Riforma del Titolo V della Costituzione: la ripartizione delle competenze*, 2003, pag. 39
- R. LOUVIN, *Il Comitato europeo delle regioni: bilancio e rilancio*, in R. TONIATTI (a cura di), *Il Comitato delle Regioni, Regioni e Regioni alpine: riflessioni ed esperienze sul futuro dell'Unione europea*, Trento, 2022, pp. 61-68
- M. MASCIA, *Il Comitato delle Regioni nel sistema dell'Unione Europea*, Padova, 1996
- REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, *Relazione sulle attività svolte dalla Regione nell'anno 2022 per l'attuazione delle politiche promosse dall'unione europea e in materia di rapporti internazionali, Assessorato Affari europei, innovazione PNRR e Politiche nazionali per la montagna, 2022*
- LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE: LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE, (Tratto da) *La Riforma del Titolo V della Costituzione: la ripartizione delle competenze*, 2003
- REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, *seggio da membro presso Comitato Europeo delle Regioni dal 1994 ad oggi*, a cura di F. SERGI, Regione autonoma Valle d'Aosta, 2023
- A. ROSANÒ, *La riforma della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di attività condotte nell'ambito delle politiche promosse dall'Unione europea*, in *BlogDUE*, 12 gennaio 2023
- F. SPERA, *Il Comitato delle Regioni quale "guardiano" degli interessi regionali nell'Unione europea: analisi sull'impatto dei pareri del Comitato nel dibattito sul Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e la Politica di coesione*, in *Rivista giuridica del Mezzogiorno*, 2020, pp. 763-817
- R. TONIATTI, *Il Comitato delle Regioni, Regioni e Regioni alpine: riflessioni ed esperienze sul futuro dell'Unione europea*, Trento, 2022
- E.HAPPACHER, *Gli strumenti nazionali ed europei delle Regioni per la partecipazione alle politiche dell'Unione Europea: l'importanza di un uso attivo e non solo reattivo*, in "Comitato delle Regioni, Regioni e Regioni alpine: riflessioni ed esperienze sul futuro dell'Unione europea", Trento, 2022, pag. 73
- RAPPORTO ANNUALE SULL'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO, *La Riforma del Titolo V della Costituzione: la ripartizione delle competenze*, 2003

- CAMERA DEI DEPUTATI, *La Legge n.234 del 2012 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea*, 2018
- CAMERA DEI DEPUTATI, *Le Regioni e l'autonomia differenziata*, 29 gennaio 2024
- B. BRIENZA, *Governo e Parlamento nazionale nella formazione del diritto europeo: un profilo di storia istituzionale*, in *Governo e Parlamento*, 2018
- G. DI DANIELI, *Governo Rapporti tra Regioni e Unione Europea. Il nuovo potere estero delle Regioni*.
- E. Martial, *Politica e politiche nel Comitato delle Regioni* in R. Toniatti (a cura di), *Comitato delle Regioni, Regioni e Regioni Alpine: riflessioni ed esperienze sul futuro dell'Unione Europea*, Trento, 2022
- Legge 9 febbraio 2015 n. 1 della Regione Lazio
- Legge 5 giugno 2003, n. 131 “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
- Legge regionale 21 novembre 2011 n. 17 della Regione Lombardia
- Legge 22 maggio 2009, n. 26 della Regione Toscana

SITOGRAFIA

- <https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=contenutidetail&id=86#r2>
- [https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/93/coesione-economica-sociale-e-territoriale#:~:text=Il%20trattato%20di%20Roma%20\(1957,\(FEAOG%2C%20sezione%20orientamento\).](https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/93/coesione-economica-sociale-e-territoriale#:~:text=Il%20trattato%20di%20Roma%20(1957,(FEAOG%2C%20sezione%20orientamento).)
- Sito ufficiale online Comitato europeo delle Regioni:
<https://cor.europa.eu/it/news/Pages/Bringing-Europe-closer-to-people-European-Committee-of-the-Region-set-three-priorities-for-2020-2025.aspx>
- Sito online ufficiale Comitato europeo delle Regioni:
<https://cor.europa.eu/it/news/Pages/cities-and-regions-set-out-vision-to-reform-the-european-union.aspx>
- Parere del Comitato delle regioni su “Sviluppare una cultura europea della governance multilivello: iniziative per dar seguito al Libro bianco del Comitato delle regioni”
<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:113:0062:0072:IT:PDF>
- Sito online Rappresentanza Permanente d'Italia Consiglio d'Europa
<https://rpcoe.esteri.it/it/litalia-e-il-coe/il-consiglio-deuropa/congresso-dei-poteri-locali-e-regionali/>

- Sito online ufficiale Senato della Repubblica italiana:
https://www.senato.it/4800?newsletter_item=1879&newsletter_numero=177&active_slide_51639=12
- Statuto della Regione Lazio, pag. 17
https://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_contenuti/Statuto_Regione_Lazio.pdf
- Sito online ufficiale Comitato delle Regioni:
<https://cor.europa.eu/it/about/president/Pages/president.aspx>
- Sito online Rappresentanza Permanente d'Italia Consiglio d'Europa:
<https://rpcoe.esteri.it/it/litalia-e-il-coe/il-consiglio-deuropa/congresso-dei-poteri-locali-e-regionali/>
- Sito ufficiale online Unione Europea, EUR-Lex:
<https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/glossary/principle-of-subsidiarity.html>
- Documento sito online ufficiale Comitato delle Regioni:
<https://cor.europa.eu/en/engage/brochures/Documents/cdr-key-dates-2010/IT.pdf>
- Sito ufficiale online Comitato delle Regioni:
<https://cor.europa.eu/it>
- Statuto d'autonomia della Lombardia, Art. 39 (Legge regionale comunitaria)
https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lrst2008051400001&view=showdoc&iddoc=lrst2008051400001&selnode=lrst2008051400001
- Statuto d'autonomia della Lombardia, Art. 3
https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lrst2008051400001&view=showdoc&iddoc=lrst2008051400001&selnode=lrst2008051400001
- Sito online l'Unità:
<https://www.unita.it/2024/01/23/autonomia-differenziata-cosa-prevede-la-riforma-approvata-in-senato/>
- Sito online Sky Tg 24:
<https://tg24.sky.it/politica/2024/01/23/ddl-autonomia-differenziata-senato>
- Statuto Regione Toscana:
<https://www.regione.toscana.it/documents/10180/70254/Statuto+Regione+Toscana+attualmente+in+vigore/202ede6b-95fb-411d-952e-0da9f98a6f99>

- Sito online Treccani:
https://www.treccani.it/enciclopedia/riserva-di-legge-e-obblighi-europei-di-armonizzazione_%28Il-Libro-dell%27anno-del-Diritto%29/
- Sito ufficiale online Regione autonoma Valle d'Aosta:
https://www.regione.vda.it/affari_legislativi/Normativa_UE/fase_discendente_i.aspx
- Sito ufficiale online Regione autonoma Valle d'Aosta:
https://www.regione.vda.it/affari_legislativi/Normativa_UE/fase_ascendente_i.aspx
- Sito ufficiale Unione Europea (EuroLex):
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:subsidiarity#:~:text=Esso%20mira%20a%20garantire%20che,livello%20nazionale%2C%20regionale%20o%20locale.>
- Trattato sull'Unione europea:
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC_1&format=PDF
- Sito ufficiale online Comitato europeo delle regioni:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-7-2014-0270_IT.html
- Sito online Treccani:
<https://www.treccani.it/enciclopedia/franco-bassanini/>
- Sito ufficiale Comitato delle Regioni:
<https://cor.europa.eu/it/our-work/Pages/cor-priorities.aspx>
- Sito ufficiale online Parlamento europeo:
https://www.europarl.europa.eu/infographic/legislative-procedure/index_it.html
- L.FROSINA, *La Regioni e Unione europea dopo il trattato di Lisbona. Il Comitato delle Regioni, i Parlamenti regionali e le sfide della multilevel governance*, Roma, 2015, pag. 4
<https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2015/01/Frosina-Regioni-Unione-Europea-dopo-Trattato-Lisbona.pdf>
- Università degli studi di Padova, Sito online:
<https://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/Mercedes-Bresso-nuova-Presidente-del-Comitato-delle-Regioni-dellUnione-Europea/1530>
- Libro bianco sulla governance, EUR-Lex, 2001
<https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/white-paper-on-governance.html>
- Sito online ufficiale Comitato delle Regioni:
<https://cor.europa.eu/it/about/vice-president/Pages/first-vice-president.aspx>
- <https://www.anquap.it/categorie03.asp?id=6160>

- Slide n.30:
<https://slideplayer.it/slide/2321199/>
- CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO, La partecipazione della Regione Lazio al processo decisionale europeo: la legge regionale n. 1 del 2015
<https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=contenutidetail&id=86#r2>
- L'Atto unico europeo, Eur-lex:
<https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/the-single-european-act.html>
- Documento sito ufficiale online Parlamento europeo, *“Il sistema di funzionamento dell'Unione europea”*, pag. 137:
<https://www.europarl.europa.eu/erpl-app-public/factsheets/pdf-chapter/it/it-chapter-1.pdf>
- RAPPORTO ANNUALE SULL'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO, La Riforma del Titolo V della Costituzione: la ripartizione delle competenze, 2003
<https://online.scuola.zanichelli.it/dirittoturistico/files/2012/04/G1-Riforma-Titolo-V.pdf>